

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

145° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag. 15
2ª - Giustizia	» 20
3ª - Affari esteri	» 24
4ª - Difesa	» 29
5ª - Bilancio	» 32
7ª - Istruzione	» 37
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	» 44
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 48
10ª - Industria	» 54
11ª - Lavoro	» 60
12ª - Igiene e sanità	» 61
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 65

Commissioni riunite

7ª (Istruzione) e 10ª (Industria)	Pag. 3
---	--------

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag. 71
---------------------------------	---------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 74
-------------------------------	---------

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia	Pag. 78
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	» 81

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 83
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 88

COMMISSIONI 7ª e 10ª RIUNITE**7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica spettacolo e sport)****10ª (Industria, commercio e turismo)**

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

13ª Seduta*Presidenza del Presidente della 10ª Commissione*
CARPI*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*
D'ADDIO.*La seduta inizia alle ore 16,20.***IN SEDE REFERENTE****(1581) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport**
(Esame e rinvio)

Il relatore per la 10ª Commissione, senatore TURINI, sottolinea preliminarmente la rilevanza del settore del turismo, in termini occupazionali, per il sistema produttivo del paese. Il fatturato di circa 150.000 miliardi, relativo al 1994, anche se ha risentito positivamente del deprezzamento della lira nei confronti di talune monete straniere, è ascrivibile anche al merito degli operatori italiani, specialmente del settore alberghiero, che hanno saputo adeguatamente sfruttare le favorevoli condizioni di mercato. Il settore del turismo, egli rileva, è strettamente connesso al buon funzionamento di un insieme di servizi sociali il cui coordinamento è condizione indispensabile per un maggiore rendimento del settore stesso: esso, inoltre, risente negativamente della mancanza di un preciso indirizzo governativo successivamente all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo. L'undicesima reiterazione del decreto in titolo determina una sempre più viva preoccupazione tra gli operatori, soprattutto in prossimità dell'inizio della stagione estiva che potrebbe subire gravi ripercussioni, non solo in termini economici ma anche di immagine nei confronti delle altre nazioni, qualora non si addivenisse ad una rapida approvazione di una chiara normativa di riferimento. Sulla base di tali considerazioni, viene quindi ad un esame puntuale dell'articolato, per le parti di competenza della 10ª Commissione;

nell'evidenziare le singole modifiche apportate dalla Camera dei deputati in occasione dell'esame del precedente decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, auspica che esse vengano recepite anche dal Senato per accelerare l'iter di approvazione del decreto in esame. Fa infine presente che, qualora esso non fosse convertito nei tempi previsti, la Commissione industria potrebbe procedere all'esame del disegno di legge n. 1625 che disciplina esclusivamente il riordino delle funzioni in materia di turismo.

Il relatore per la 7ª Commissione, senatore SCAGLIONE, in considerazione del prossimo inizio dei lavori dell'Assemblea, rinuncia ad illustrare la parte del provvedimento relativa allo spettacolo, tanto più che il decreto è giunto alla undicesima reiterazione. Egli auspica peraltro che non vi siano dubbi in ordine al prosieguo dell'esame del disegno di legge di conversione da parte delle Commissioni riunite 7ª e 10ª, sia per quanto riguarda la parte relativa al turismo che per quanto riguarda la parte relativa allo spettacolo. La 7ª Commissione si è infatti faticosamente impegnata, anche nel corso del recente periodo di sospensione dei lavori parlamentari, a raggiungere un accordo sugli aspetti più controversi del provvedimento che registrasse anche il consenso dell'altro ramo del Parlamento. Sarebbe particolarmente inopportuno vanificare tali sforzi proprio ora che l'accordo raggiunto, tradottosi negli emendamenti da lui presentati al testo del provvedimento, consente di prevedere una celere conversione del decreto, per lo meno per la parte relativa allo spettacolo.

Egli chiede quindi al presidente Carpi i tempi delle prossime convocazioni delle Commissioni riunite.

Il senatore WILDE esprime la preoccupazione del Gruppo Lega Nord per la lentezza con cui procede l'iter del provvedimento, giunto alla sua undicesima reiterazione. Tale lentezza ha indotto i rappresentanti dei Gruppi della 10ª Commissione a presentare un disegno di legge (atto Senato n. 1625) per il quale è stata sollecitata l'assegnazione in sede deliberante, al fine di poter dare una qualche certezza agli operatori del settore turistico e alberghiero, almeno per quanto di competenza della Commissione industria. Egli chiede altresì chiarimenti al sottosegretario D'Addio in ordine ad una riunione informale svoltasi sul provvedimento nella giornata di ieri, alla quale avrebbe presenziato anche il Presidente della Confcommercio Colucci, evidentemente interessato per gli aspetti relativi al turismo, riunione alla quale non sarebbe stato invitato alcun membro della 10ª Commissione.

Il presidente CARPI rassicura il relatore Scaglione in ordine al prosieguo dell'esame del provvedimento, facendo peraltro presente che le relative convocazioni dovranno essere concordate con il presidente della 7ª Commissione Zecchino.

La senatrice BUCCIARELLI ritiene che il problema sollevato dal senatore Wilde sia di estremo rilievo. Ella teme infatti che la presentazione del disegno di legge n. 1625 possa comportare un rallentamento dell'esame del disegno di legge di conversione, proprio ora che era stata faticosamente raggiunta una intesa anche con l'altro ramo del Parla-

mento sui nodi cruciali della parte relativa allo spettacolo. Esprime pertanto l'auspicio, e chiede al presidente Carpi assicurazioni in tal senso, che il disegno di legge n. 1625 venga esaminato solo nel caso in cui il decreto-legge n. 97 non sia definitivamente convertito in legge nei termini costituzionali.

Il senatore WILDE ribadisce che la situazione del settore turistico e alberghiero è estremamente grave e che la 10ª Commissione intende assumersi le proprie responsabilità nei confronti degli operatori.

Il presidente CARPI, premesso che il disegno di legge n. 1625 è stato presentato al fine di dare un segnale in ordine alla vitalità dell'iniziativa parlamentare volta alla soluzione delle situazioni di maggiore disagio, concorda con l'opportunità di verificare la praticabilità della conversione in legge del decreto-legge n. 97. Pertanto, indipendentemente dalla eventuale assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1625, egli assicura il proprio impegno e quello della 10ª Commissione per procedere sollecitamente all'esame nel merito del provvedimento d'urgenza. A tal fine egli propone la fissazione a martedì prossimo, 2 maggio, alle ore 10 del termine per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti, oltre a quelli già presentati nella seduta odierna.

Convieni la Commissione.

In considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1581**Al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate »regioni«, tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'Amministrazione centrale dal presente decreto. Per quanto riguarda la materia dello spettacolo, tale trasferimento avviene secondo quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto».

1.1 SCAGLIONE, relatore per la 7^a Commissione

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo, nonché alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse, ai sensi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto».

1.2 SCAGLIONE, relatore per la 7^a Commissione

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1.3 SCAGLIONE, relatore per la 7^a Commissione

Art. 2.

Al comma 1, lettera a) dopo la parola «definizione» inserire le seguenti «, sulla base di una programmazione triennale.».

2.1 SCAGLIONE, relatore per la 7^a Commissione

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);».

2.2 SCAGLIONE, *relatore per la 7^a Commissione*

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica, e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;».

2.3 SCAGLIONE, *relatore per la 7^a Commissione*

Art. 3.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si procede a:».

3.1 SCAGLIONE, *relatore per la 7^a Commissione*

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati, nonchè tra rappresentanti degli utenti. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalle associazioni di categoria rappresentate;».

3.2 SCAGLIONE, *relatore per la 7^a Commissione*

Al comma 2, lettera a) aggiungere il seguente periodo: «È subordinata a nulla osta la proiezione in pubblico e la trasmissione televisiva dei film e delle altre opere a soggetto per la televisione, anche se di animazione, di qualsiasi lunghezza e su qualsiasi supporto prodotte. È vietata la vendita o il noleggio di videocassette e di videodischi, contenenti opere a soggetto di qualsiasi durata, che non abbiano ottenuto regolare nulla osta;»

3.3

BRIENZA

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il riordino degli enti di cui al comma 1, lettera b), si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procede solo dopo il riordino degli enti stessi;».

3.4

SCAGLIONE, relatore per la 7^a Commissione

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e dal Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, sentite, rispettivamente, una commissione nominata dalla Giunta provinciale e una commissione nominata dalla Giunta regionale; il parere e il nullaosta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.

2-ter. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza o la rappresentazione suggestiva di reati, tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.

2-quater. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione fuori dalla fascia oraria di cui al comma 2-ter del presente articolo. Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, il Garante per la ra-

diodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della citata legge n. 161 del 1962, se accerta la violazione del divieto di cui al comma 2-ter del presente articolo, applica nei confronti del concessionario le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai fini dell'adeguamento con il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, è emanato il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo. Detto regolamento è emanato sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria nonché le competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.

2-sexies. Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di programmazione televisiva, alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna sezione è composta da un professore universitario di discipline giuridiche, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un professore universitario di psicologia dell'età evolutiva in servizio o in quiescenza, da un professore universitario di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica e di comunicazione audiovisiva, scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più rappresentative, nonché da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo è nominato un supplente». Fino all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 nella nuova composizione, restano in carica le commissioni già nominate;

b) il quarto comma dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 161 del 1962 sono abrogati;

c) al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge le parole: «di voti» sono sostituite dalle seguenti: «dei componenti».

2-sexties. A tutela degli animali utilizzati in riprese filmate e in applicazione dell'articolo 727 del codice penale, le commissioni di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono integrate, per il solo esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni più rappresentative per la protezione degli animali; per ogni membro effettivo è nominato un supplente».

3.5

SCAGLIONE, *relatore per la 7^a Commissione*

Art. 4.

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Per l'affidamento della gestione del fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153»

4.1

SCAGLIONE, *relatore per la 7^a Commissione*

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «prevista dall'articolo 1, comma 7,» inserire le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto.».

5.1 SCAGLIONE, relatore per la 7^a Commissione

Art. 6.

Al comma 3, sostituire le parole: «dei regolamenti di cui all'articolo 3» con le seguenti: «dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto e dei regolamenti di cui all'articolo 3 del presente decreto in materia di spettacolo».

6. SCAGLIONE, relatore per la 7^a Commissione

Art. 7.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dodici mesi»; dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «L'obbligo di conservazione delle schede di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996».

7.1 FERRARI KARL, RIZ, DUJANY

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti”.

2-ter. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 6 milioni».

7.2 FERRARI KARL, RIZ, DUJANY

Art. 9.

Al comma 2, sostituire le parole: «è fissato, per le attività dello spettacolo, al 31 dicembre 1994» con le seguenti: «è differito, per le attività dello spettacolo al 30 giugno 1995».

9.1 SCAGLIONE, relatore per la 7^a Commissione

Art. 10.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, le parole: "a decorrere dal 1° febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 1997"».

10.1 SCAGLIONE, relatore per la 7^a Commissione

Al comma 4, dopo le parole: « possono stipulare» inserire le seguenti: «, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro».

10.2 SCAGLIONE, relatore per la 7^a Commissione

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti. Detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

4-ter. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio ovvero di personale con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali. L'assunzione di detto personale con mansioni amministrative avviene previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministro del tesoro».

10.3 SCAGLIONE, relatore per la 7^a Commissione

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo le parole: "una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata" sono inserite le seguenti: "nell'esercizio finanziario 1995-1996"».

10.4

SCAGLIONE, *relatore per la 7^a Commissione*

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata a primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazioni del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo"».

7-ter. All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte ad incentivare la produzione nazionale cinematografica è rappresentata dal film al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti con i soli proventi del film e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo"».

10.5

SCAGLIONE, *relatore per la 7^a Commissione*

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo».

10.6

SCAGLIONE, *relatore per la 7^a Commissione*

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.»

10.7

SCAGLIONE, relatore per la 7^a Commissione

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè dagli articoli soppressi o modificati dal decreto-legge n. 97 del 1995».

1.1

SCAGLIONE, relatore per la 7^a Commissione

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In materia di spettacolo il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) disciplinare il trasferimento di competenze e funzioni alle regioni a statuto ordinario, fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 97 del 1995;

b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle competenze di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 97 del 1995, nonchè per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;

c) disciplinare il trasferimento alle regioni, anche con criteri perequativi, delle risorse finanziarie nonchè del personale connessi alle competenze trasferite.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine

sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti e le associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali;

b) omogeneità ed organicità delle funzioni trasferite alle regioni;

c) ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento, da completarsi entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza regionale alle regioni che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie;

d) trasferimento del personale secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 97 del 1995;

e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzia delle amministrazioni regionali;

f) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale;

g) previsione di una verifica triennale di quanto previsto alle lettere a) e c) ed eventuale modifica, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

h) previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle regioni di cui alla lettera c), il trasferimento avvenga tenendo conto dell'attività storicamente svolta.

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi di decreto.»

1.0.1

SCAGLIONE, relatore per la 7ª Commissione

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

117^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
PERLINGIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Caleffi.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE CONSULTIVA**

(1624) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

(Parere alla 6^a Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice BRICCARELLO conferma le obiezioni al testo del decreto-legge, esposte nella seduta di ieri, con particolare riguardo alla natura eterogenea delle relative disposizioni.

Il sottosegretario CALEFFI sottolinea l'urgenza di tutte le norme contenute nel decreto-legge, osservando che gli articoli 3 e 4 sono resi necessari dall'esigenza di introdurre correzioni tecniche a provvedimenti adottati con la recente manovra finanziaria aggiuntiva del Governo. Tali modifiche, già elaborate dalla Camera dei deputati nell'esame del decreto-legge recante la predetta manovra aggiuntiva, non sono state approvate in sede di conversione per ragioni procedurali, connesse alla questione di fiducia posta dal Governo sul provvedimento. Raccomanda, quindi, di procedere al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

La relatrice BRICCARELLO ritiene che il chiarimento del rappresentante del Governo rimuova le perplessità sul decreto-legge. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0041^o)

Il presidente PERLINGIERI avverte che, stante l'urgenza del disegno di legge n. 1624, se non vi sono osservazioni la Commissione può immediatamente procedere al suo esame, in sede consultiva ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1624) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO ritiene che non vi sia alcunchè da osservare per quanto di competenza.

La Commissione concorda.

(1188) FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse

(Parere alla 10^a Commissione: esame e rinvio)

La relatrice BRICCARELLO illustra il disegno di legge, rinnovando le perplessità già manifestate nell'esame avviato in Sottocommissione per i pareri, concernenti in particolare la tutela della proprietà dei beni immobili in questione, le deroghe agli strumenti urbanistici e le forme di impugnativa giurisdizionale.

Il senatore FISICHELLA rileva l'incongruenza delle disposizioni, contenute negli articoli 1 e 2, inerenti alla posizione dei proprietari e dei titolari di diritti reali, anche in riferimento alle esenzioni fiscali di cui all'articolo 11. Considera impropria, inoltre, la qualificazione degli interessati, ai sensi dell'articolo 1.

La senatrice BEDONI condivide le perplessità della relatrice e ritiene che il procedimento in questione sia applicabile solo in comuni di dimensioni assai ridotte. Le aree industriali dismesse di maggiore importanza, infatti, sono oggetto di appositi strumenti di programmazione urbanistica, a scopo di riconversione, con le quali le norme in esame entrerebbero in conflitto, generando un cospicuo contenzioso. L'impostazione del disegno di legge, inoltre, è incongrua e contraddittoria, postulando al contempo soluzioni consensuali e interventi autoritativi.

Si dichiara contraria, pertanto, al disegno di legge in esame.

Il senatore MARCHETTI auspica che l'esame sia limitato ai profili di competenza della Commissione, escludendo valutazioni di merito. Di tale natura, infatti, risultano alcune delle obiezioni sinora formulate, che non coinvolgono questioni di legittimità costituzionale. Prospetta,

quindi, l'opportunità di proseguire l'esame con la partecipazione del senatore Pieroni, che in via informale ha manifestato particolare interesse alla trattazione del disegno di legge.

Il senatore VILLONE reputa opportune alcune correzioni al testo del disegno di legge, che peraltro si riferisce non alle situazioni più critiche inerenti alla riconversione di aree dismesse, ma a casi di minore importanza. La proposta prospetta ipotesi derogatorie agli strumenti urbanistici, delle quali le amministrazioni comunali possono avvalersi o meno.

Il senatore FISICHELLA rinnova la propria perplessità sulla qualificazione dei proprietari e dei titolari di diritti reali, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 2.

Ad avviso del senatore CASADEI MONTI lo scopo principale del disegno di legge è di risolvere lo stato di abbandono di alcune aree ed immobili: osserva, peraltro, che l'articolo 13, confermando il proposito normativo, rivela una ambiguità sostanziale con la disposizione del comma 2.

Il senatore MAGLIOZZI considera inopportuna una normativa rivolta ad una sostanziale espropriazione senza indennizzo, dissimulata sotto forme apparentemente consensuali. Ritiene comunque preferibile proseguire l'esame con l'intervento del senatore Pieroni.

Conviene a tale proposito anche il senatore PASQUINO, che peraltro si dichiara perplesso per la complessiva impostazione del disegno di legge, il quale suscita molteplici dubbi di legittimità costituzionale.

Interviene quindi il presidente PERLINGIERI, che si dichiara propenso a proseguire l'esame in una successiva seduta, anche al fine di consentire la partecipazione del senatore Pieroni. Quanto al contenuto del disegno di legge, esprime perplessità non tanto per la formulazione del testo, sicuramente emendabile, quanto per la sua stessa impostazione, che induce a importanti riflessioni critiche in tema di tutela del diritto di proprietà, dell'autonomia degli enti locali e della libertà negoziale. Il condivisibile scopo della proposta, infatti, non appare assistito da sufficienti norme di garanzia.

La relatrice BRICCARELLO ribadisce le proprie perplessità sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1336) SALVATO ed altri - Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile 1995 e rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore GALLO ritira l'emendamento 1.2, che viene fatto proprio dal senatore MARCHETTI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1336

Art. 1

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano in tutti i casi di elezioni suppletive successive all'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1993, n. 515.»

1.2

MARCHETTI

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

69ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GUARRA

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1386) *Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio*

(485) **LAFORGIA ed altri.** *Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive*

(639) **PALUMBO ed altri.** *Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali*

(660) **SALVATO ed altri.** *Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale*

(771) **MANCONI ed altri.** *Norme in materia di custodia cautelare*

(1360) **LISI.** *Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La Commissione delibera di dare modo al comitato per l'esame preliminare degli emendamenti di continuare il suo lavoro.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

70^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, C02^a, 0015^o)

Il senatore PREIONI, preso spunto da un recente decreto-legge sul processo civile, chiede che venga affrontato da questa Commissione il problema dell'improvvisa entrata in funzione della nuova figura del giudice di pace. A tale iniziativa si associa il senatore BELLONI.

Il presidente GUARRA fa presente che all'esame del problema, di non poco momento osta un impedimento di natura regolamentare, giacchè quel decreto-legge è iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

Il sottosegretario MARRA comunica che presso l'altro ramo del Parlamento si è chiesto al Governo di riferire sullo sciopero di recente proclamato dagli ordini forensi e che in tempi brevi il Ministero della Giustizia provvederà a riferirne.

IN SEDE REFERENTE

(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(485) LAFORGIA ed altri. Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive

(639) PALUMBO ed altri. Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali

(660) SALVATO ed altri. Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale

(771) MANCONI ed altri. Norme in materia di custodia cautelare

(1360) LISI. Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore PALUMBO riassume brevemente lo svolgimento dei lavori del gruppo informale che ha vagliato i numerosi emendamenti prospettati dai Senatori. Su alcuni articoli - e precisamente sugli articoli 1, 5, 10, 12, 16 e 20 - si è convenuto di non apportare modifiche al testo licenziato dalla Camera dei deputati, mentre è maturato un accordo sulle innovazioni da apportare agli articoli 2, 6, 13 e 18 e sull'introduzione di un nuovo articolo, modificativo dell'articolo 381 del codice di procedura penale. Ciò premesso, tuttavia, restano alcune divergenze sui restanti articoli, le quali però non sono tali da ritenere improbabile l'approvazione in tempi brevi dell'intero articolato.

Si procede, quindi, alla disamina degli emendamenti presentati al testo base, ossia a quello approvato dalla Camera dei Deputati.

In relazione all'articolo 1 è stato presentato solo un emendamento soppressivo da parte del senatore TRIPODI, che provvede ad illustrarlo.

Per dichiarazione di voto contraria interviene il senatore RUSSO, mentre il senatore LISI preannuncia la sua astensione.

Dopo che il relatore e i rappresentanti del Governo hanno espresso avviso contrario all'abrogazione dell'articolo si pone in votazione il mantenimento dell'articolo 1, che risulta confermato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

TRIPODI, IMPOSIMATO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

54^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(800) *Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992*

(Esame)

Il relatore CASTELLANI premette che già nel 1989 i paesi membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, tra cui l'Italia, adottarono nella Conferenza di Nizza la costituzione e la Convenzione dell'Unione, che però non sono state mai ratificate poichè la stessa UIT ne ritenne necessaria una revisione. Successivamente la Conferenza svoltasi a Ginevra nel dicembre 1992 ha adottato il nuovo testo di tali documenti, che costituiscono appunto gli Atti finali della Conferenza.

Rispetto alla precedente Convenzione internazionale di Nairobi del 1982 la principale novità è costituita dalla individuazione dei tre settori in cui si esercita l'attività dell'UIT: le radiocomunicazioni, la normalizzazione delle telecomunicazioni e, infine, lo sviluppo di tale settore. Per ciò che riguarda lo sviluppo delle radiocomunicazioni, sono previste conferenze mondiali e regionali a cadenza biennale, le assemblee delle radiocomunicazioni e il Comitato del regolamento delle radiocomunicazioni; per la normalizzazione delle telecomunicazioni si svolgeranno conferenze mondiali a cadenza quadriennale; per lo sviluppo delle telecomunicazioni sono previste conferenze mondiali e regionali a cadenza quadriennale.

Il relatore Castellani fa presente che il disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi, dal momento che il contributo annuo alle spese dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni è già previsto dalla legislazione vigente. Conclude auspicando una rapida ratifica degli accordi in esame.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE sollecita l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1000) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore, senatore DELL'UOMO, ricorda brevemente gli aspetti giuridici della imposizione sui redditi dei soggetti non residenti, facendo presente che la legislazione nazionale si applica solo in assenza di accordi internazionali in materia, a meno che essa non sia più favorevole al titolare dei redditi sottoposti a tassazione. L'accordo bilaterale con il Bangladesh ricalca il modello elaborato dall'OCSE e si basa sul metodo dell'imputazione ordinaria, per evitare la doppia imposizione. Si discostano da tale modello soltanto alcune disposizioni, tra cui l'articolo 5 - che tiene conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo - e l'articolo 21, che prevede un trattamento particolarmente favorevole per gli studenti non residenti.

In conclusione il relatore auspica una rapida ratifica dell'accordo in esame, che è stato stipulato 5 anni or sono.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione.

Il senatore PORCARI chiede al rappresentante del Governo quale importanza possa avere per gli operatori economici italiani un accordo come quello in esame, tenuto conto che il volume degli investimenti italiani nel Bangladesh è pressochè insignificante. Peraltro preannunzia che voterà a favore della ratifica della Convenzione, pur ritenendola di scarsa importanza.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE fa presente che un numero crescente dei paesi in via di sviluppo chiede di stipulare accordi internazionali per evitare le doppie imposizioni ovvero per la promozione e la protezione degli investimenti, allo scopo di attirare capitali dai paesi industrializzati. Peraltro la firma di accordi di cooperazione economica consente di migliorare anche i rapporti politici tra i paesi contraenti.

Il senatore CAPUTO auspica una riforma costituzionale che consenta di esaminare in sede deliberante gli accordi di scarsa o nulla rilevanza politica, come quelli che prevedono una normativa standard per evitare le doppie imposizioni sui redditi.

Il senatore ANDREOTTI si dichiara favorevole alla Convenzione in esame, che potrà risultare utile a favorire gli investimenti italiani in un paese che ha grande bisogno di capitali stranieri per poter sviluppare la propria economia. È anzi auspicabile che si possa al più presto pervenire ad accordi diretti tra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo anche per ciò che concerne la protezione degli investimenti e l'imposizione sui redditi, come già avviene in materia commerciale.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Caputo, ritiene che sia preferibile mantenere in sede referente l'esame dei disegni di legge relativi alla ratifica degli accordi internazionali, stabilendo un termine per la discussione in Assemblea scaduto il quale il disegno di legge sia considerato definitivamente approvato in quel ramo del Parlamento.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE ritiene che, nella situazione attuale, l'iter dei disegni di legge possa essere favorito da una maggiore informazione del Parlamento sui contenuti degli accordi e sullo stato della loro applicazione.

Il presidente MIGONE fa presente che la programmazione dei lavori della Commissione tiene conto delle priorità di carattere politico ed è anche volta al fine di evitare inutili perdite di tempo, con l'accorpamento della discussione di accordi internazionali analoghi.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1454) Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al Protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore CASTELLANI sottolinea anzitutto l'importanza degli accordi internazionali in materia di circolazione e segnaletica stradale, stipulati a partire dalla Conferenza delle Nazioni Unite, svoltasi a Vienna nel 1968. Il notevole ritardo con il quale l'Italia si accinge a ratificare tali atti si spiega con la decisione dei competenti Ministeri di attendere la riforma organica del codice stradale, adottata con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Comunque la legislazione nazionale in materia era stata già più volte modificata in attuazione delle direttive comunitarie riguardanti l'omologazione dei veicoli e il rilascio delle patenti di guida, nonchè di ulteriori direttive per la sicurezza stradale.

Per tali ragioni sollecita una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole e fa presente che il rappresentante del Governo deve assentarsi per concomitanti impegni presso l'Assemblea della Camera dei deputati.

Il senatore CAPUTO ritiene inammissibile un ritardo di 27 anni rispetto alla firma della Convenzione di Vienna, nonostante le giustifica-

zioni avanzate dal relatore. Fa poi presente al senatore Andreotti che la sua proposta di revisione costituzionale dovrebbe essere circoscritta agli accordi sui quali vi sia il giudizio favorevole dell'intera Commissione.

Il senatore PORCARI concorda con il senatore Caputo nel ritenere deplorabile il ritardo con cui l'Italia si appresta a ratificare gli accordi in esame.

Il senatore BONANSEA rileva che sono trascorsi altri 3 anni dopo l'emanazione del nuovo codice della strada, avvenuta il 30 aprile 1992.

Il senatore ANDREOTTI domanda anzitutto al relatore se il Governo italiano intende formulare qualche riserva per il possibile contrasto delle disposizioni pattizie con le norme del nuovo codice della strada.

Osserva poi, in generale, che il ritardo strutturale nella ratifica dei disegni di legge rende ormai indispensabile una istruzione del Presidente del Consiglio ai Ministeri affinché il concerto interministeriale avvenga prima della firma dell'accordo, la quale impegna la volontà negoziale dello Stato.

Ricorda infine di aver sollecitato con una interrogazione la presentazione di un disegno di legge che autorizzi la ratifica dell'accordo di Parigi sulla messa al bando delle armi chimiche. Data l'eccezionale rilevanza politica di tale accordo è inaccettabile che, dopo oltre due anni, il Governo italiano non abbia neppure iniziato il complesso procedimento necessario per la ratifica.

Il senatore PORCARI si associa alle considerazioni del senatore Andreotti e sollecita il Presidente a compiere un passo ufficiale, affinché siano presentati in Parlamento almeno i disegni di legge concernenti gli accordi di maggior rilevanza politica tra i numerosi pendenti.

Il senatore CAPUTO ritiene opportuno coinvolgere in questa iniziativa anche la Commissione esteri della Camera e, comunque, auspica che vi sia un documento formale approvato dalla Commissione.

Il presidente MIGONE dichiara anzitutto di concordare con il presidente Andreotti circa l'opportunità di anticipare il concerto ministeriale alla fase precedente la firma degli accordi: in tal modo si otterrebbe anche una migliore preparazione degli atti, non essendo più possibile un ripensamento degli uffici ministeriali nella fase successiva. Si riserva quindi di sottoporre tale proposta alla Commissione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, per poi investirne l'Assemblea con un'apposita relazione.

Nel frattempo prospetterà al Presidente della Commissione esteri della Camera dei deputati tale proposta, al fine di sottoporla congiuntamente al Presidente del Consiglio e al Ministro degli affari esteri.

Il senatore CASTELLANI replica ai senatori che si sono soffermati sugli accordi in esame, osservando che si tratta di un complesso di disposizioni assai dettagliate sul piano tecnico e che ciò può spiegare, almeno in parte, il ritardo nella ratifica. Precisa poi che l'Italia si avvarrà

della possibilità di formulare una riserva – ai sensi dell'articolo 54 della *Convenzione sulla circolazione stradale* e dell'articolo 46 della *Convenzione sulla segnaletica stradale* – per ciò che riguarda l'inquadramento dei quadricicli a motore e dei motocarri di peso vuoto superiore a 400 kilogrammi nella categoria dei motoveicoli, come è previsto dal codice della strada. La riserva sarà formulata all'atto del deposito degli strumenti di ratifica.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1583) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'Ospedale pediatrico «Bambino Gesù» ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995
(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE, il quale premette che l'Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede è volto a regolare i rapporti tra l'Ospedale pediatrico «Bambin Gesù» e il Servizio sanitario nazionale, così come è previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria.

L'Ospedale «Bambin Gesù», restando di proprietà della Santa Sede, sarà convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e assicurerà l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla legislazione italiana, nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi indicati dal piano sanitario nazionale.

Pertanto l'organizzazione dei servizi ed il regolamento interno saranno dettati in conformità con le analoghe disposizioni concernenti le istituzioni ospedaliere riconosciute quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e tutte le variazioni necessarie saranno preventivamente concordate con il Ministero della sanità, d'intesa con la Regione Lazio.

Dal punto di vista finanziario, si provvede alla copertura delle spese a carico del Fondo sanitario nazionale e si riconosce all'Ospedale il corrispettivo delle prestazioni rese sulla base delle tariffe valide sul piano nazionale. All'uopo si autorizza il Ministero del tesoro ad assicurare liquidazioni periodiche, in quote trimestrali, con erogazioni in acconto seguite dal conguaglio, con ripartizione degli oneri tra le Regioni da cui provengono i pazienti beneficiari delle prestazioni.

In conclusione, ricordati i pareri favorevoli espressi dalla 1^a, dalla 5^a e dalla 12^a Commissione, il presidente Migone raccomanda la rapida approvazione del disegno di legge, che permetterà di regolare al più presto le procedure amministrative pendenti e di allineare tariffari e prestazioni a quanto previsto per gli istituti di cura dello Stato italiano.

Il senatore PORCARI concorda con il Presidente e auspica che un giorno anche gli ospedali italiani possano raggiungere gli standard di qualità del «Bambin Gesù».

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta è tolta alle ore 10.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

71^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(653) RAMPONI - *Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti*
(Seguito dell'esame e rinvio. Proposta di stralcio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati resi noti dal Governo alcuni elementi informativi in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento riguardante la quantificazione degli oneri comportati dal disegno di legge in titolo. Tali elementi, peraltro, a quanto risulta anche da contatti informali intercorsi con la Presidenza della Commissione bilancio, sono tali da far ritenere possibile la copertura delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 secondo le previsioni recate dall'emendamento 4.1, ma non sembrano esaurienti per quanto riguarda la compensazione delle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, recante esonero dalle tasse scolastiche e universitarie per gli orfani dei decorati al valor militare o civile. Deve peraltro osservarsi che tale disposizione, in senso stretto, non costituisce un'estensione, bensì un ulteriore beneficio rispetto a quelli previsti dalla legge n. 199 del 1991, che dispone solo in ordine all'adeguamento dei benefici economici attribuiti ai decorati al valor militare. Pertanto, il Presidente, considerata la rilevanza della disposizione recata dall'articolo 3, ritiene di dover proporre lo stralcio dell'articolo 3, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento del Senato. Tale proposta di stralcio verrà immediatamente trasmessa alla Commissione bilancio affinché essa possa tenerne conto nell'esprimere il prescritto parere sul disegno di legge. Ricorda altresì che nella precedente seduta la Commissione aveva consentito con la proposta, da lui avanzata, di richiedere il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo e che il sottosegretario Santoro aveva espresso il proprio

assenso, in attesa del prescritto parere positivo della Presidenza del Consiglio.

Concordano con la proposta del Presidente il senatore RAMPONI e la Commissione tutta.

Il sottosegretario SANTORO precisa altresì che il Ministero della difesa si è attivato per fornire i dati relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, per quanto attiene alla sua competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(757) SIGNORELLI ed altri - Norme per il riordino della sanità militare

(949) VOZZI ed altri - Riorganizzazione della sanità militare

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

I senatori DELFINO e DE NOTARIS preannunciano la presentazione di un emendamento al disegno di legge n. 757

Dopo che anche il sottosegretario SANTORO ha preannunciato la presentazione di emendamenti del Governo, il PRESIDENTE avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a mercoledì 3 maggio alle ore 12.

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 653

Art. 3

Stralciare l'articolo.

3.1

BERTONI

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

71^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BOROLI*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.**La seduta inizia alle ore 9,35.***IN SEDE DELIBERANTE**

(1593) BOROLI ed altri: Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio
(Discussione e rinvio)

Il relatore BOROLI osserva che l'esperienza applicativa della legge 23 agosto 1988, n. 362, ha fatto emergere qualche elemento non soddisfacente, pur nella complessiva positività del funzionamento dei meccanismi normativi e procedurali attualmente in vigore. Con il disegno di legge in esame si intende quindi por mano alla modifica degli aspetti negativi più rilevanti che l'attuale sistema presenta, calibrando il taglio su quegli aggiustamenti di carattere tecnico che meglio sono in grado di far funzionare l'impianto complessivo attualmente in vigore.

La prima proposta di modifica intende limitare la possibilità di utilizzare quote di fondo speciale per rate di ammortamento mutui o limiti d'impegno solo a quegli accantonamenti che sono iscritti nella legge finanziaria formalmente come tali. È di tutta evidenza che dovrebbe essere interessato anzitutto il Governo ad una norma simile, soprattutto perchè altrimenti singoli parlamentari potrebbero trasformare tutto il fondo globale in rata ammortamento di mutui o limite d'impegno, con conseguenze molto negative sui conti dello Stato.

Come è noto, infatti, la legge finanziaria, per la parte relativa ai fondi speciali, individua quali accantonamenti - all'interno di questi fondi - possano essere utilizzati per coprire rate di ammortamenti di mutui ovvero limiti d'impegno. Con ciò sia il Governo sia il Parlamento, all'atto del varo della legge finanziaria, fissano il quadro di risorse che è possibile utilizzare per queste finalità, le quali vengono ritenute talmente rilevanti - in relazione all'obiettivo specifico che si intende raggiungere - da consentire un irrigidimento del bilancio nel corso di esercizi che si estendono anche a più decenni, irrigidimento che costituisce

un particolare aggravio delle condizioni di gestione della finanza pubblica nel suo complesso.

Appare pertanto opportuno garantire che vengano usati per tali finalità di carattere pluriennale solo ed esclusivamente quegli accantonamenti di fondo speciale già iscritti nelle varie leggi finanziarie per le previste finalità connesse o al pagamento di rate ammortamento mutui oppure a quello di limiti d'impegno. In assenza di una specificazione in tal senso si potrebbe invece verificare l'ipotesi, che peraltro non è solo teorica, che sia il Governo sia soprattutto singoli parlamentari possano trasformare quote di fondo globale non iscritte come rate ammortamento mutui ovvero come limite d'impegno in accantonamenti utilizzati appunto in tal modo, creando quindi una pressione insostenibile nel senso dell'irrigidimento del bilancio e della gestione della finanza pubblica nel suo complesso.

Un secondo punto sul quale si propone una modifica concerne la possibilità di utilizzare economie che si verificano in corso d'anno sui capitoli ordinari, ovviamente per finalità di copertura di nuovi o maggiori oneri. La norma, prevista alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, oltre a presentare numerosi dubbi interpretativi e ad essere formulata in termini estremamente poco chiari, appare essenzialmente in contrasto sia con l'articolo 81, comma 3, della Costituzione, sia con le esigenze che ormai da anni si vanno evidenziando in termini di riduzione delle grandezze dei disavanzi pubblici.

Sotto il primo versante, ossia per quanto attiene il comma 3 dell'articolo 81 della Costituzione, va da sé che tale comma recepisce l'antica lezione secondo la quale il bilancio non può essere considerato come luogo della copertura finanziaria per oneri nuovi o maggiori. La lettera c) in discussione - e che si intende sopprimere - significa invece esattamente questo, tra l'altro, con una serie di distorsioni applicative, per cui non è raro il caso di capitoli gonfiati in sede di previsione nella riserva mentale - che poi si traduce in proposte operative - che essi servano in corso d'anno a coprire nuovi o maggiori oneri. In questo caso si tratta di una vera e propria copertura a carico del disavanzo del bilancio dello Stato. Il che pare tanto più riprovevole e scorretto se si parte dalla constatazione che il bilancio dello Stato presenta un disavanzo sia di parte corrente sia di parte capitale che faticose manovre annuali tentano di ridurre. Oltretutto, un bilancio che già sconti una quota di oneri nuova o maggiore da decidere peraltro con legge appare poco coerente con il principio di veridicità dei conti pubblici.

Sotto il secondo versante, ossia per quanto concerne la coerenza di simili coperture a carico di capitoli ordinari con le manovre di finanza pubblica, che presumibilmente si continuerà a varare negli anni a venire, appare un fatto abbastanza evidente che, ove si verificano delle economie sui vari capitoli ordinari, è del tutto fisiologico che esse siano destinate alla riduzione dei disavanzi, con ciò aiutando le manovre annuali che di anno in anno vengono varate.

Oltre all'estensione dell'obbligo governativo di approntare la relazione tecnica anche per gli schemi di decreto legislativo, un terzo punto riguarda la specificazione sul piano legislativo di una interpretazione che nei fatti già può essere considerata facente parte del regime materiale connesso al quadro di contabilità generale: si intende far riferimento al fatto che la legge di spesa a carattere permanente ovviamente

non può che riportare oneri di carattere corrente, dovendosi del tutto escludere la possibilità di varare leggi che comportino oneri permanenti di conto capitale, per le quali è previsto lo schema di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 11-*quater* della legge n. 468.

In questo contesto si è ritenuto di capovolgere l'assetto attuale della regolazione a partire dal quarto esercizio della legge di spesa permanente corrente, affermando il principio generale per cui le leggi di spesa corrente a carattere permanente devono far riferimento, per la modulazione a partire dal quarto anno, alla legge finanziaria, tabella c), ad eccezione che si tratti di onere a carattere obbligatorio, nel qual caso, proprio per la impossibilità concreta di modulare in legge finanziaria quantità cui fanno riscontro posizioni configurabili come diritti soggettivi da parte di terzi nei confronti della pubblica amministrazione, si fa ricorso allo strumento alternativo dell'indicazione dell'onere a regime.

Il principio generale è quindi che tale tipo di spese debbono essere modulate nella tabella c) della legge finanziaria, in quanto, trattandosi di spese correnti, esse non possono sfuggire nel tempo all'obbligo di copertura, imposto dall'ordinamento in vigore alla parte corrente degli oneri netti introdotti nelle leggi finanziarie annuali. Ove invece ci si trovi di fronte all'ipotesi di oneri rigidi conseguenti a prestazioni nei confronti di terzi non modulabili da parte dello Stato, va in questo caso fatto ricorso al meccanismo delle indicazioni del tetto massimo connesso alla consequenzialità finanziaria della norma di spesa.

Il quarto punto riguarda proprio la questione di una più precisa indicazione delle coperture nel caso di oneri a regime. Sul fatto che il meccanismo così come delineato dalla legge n. 362 del 1988 si sia dimostrato con l'andar del tempo in parte insufficiente non appare più esservi dubbio. Affinamenti sono intervenuti sia in sede di giurisprudenza della Corte costituzionale, sia in sede parlamentare e infine nell'ambito della giurisprudenza relativa al controllo della Corte dei conti, per cui si può ritenere che è maturo il momento per riprendere la questione e in sostanza rafforzare un meccanismo in base al quale si possa garantire, per il caso di spese obbligatorie correnti di carattere permanente, una modalità di copertura reale e coerente sotto il profilo sia quantitativo, sia temporale.

Un primo aspetto che la questione presenta è quello di individuare una misura massima fisiologica di discostamento sopportabile tra onere a regime e onere del terzo anno sottoposto a copertura. Varie tesi si sono confrontate al riguardo. Probabilmente, la soluzione più semplice può essere quella di individuare una cifra percentuale di discostamento massimo entro la quale poi calcolare come fisiologica la differenza tra onere e regime e onere del terzo anno, a prescindere dall'anno in cui il primo si verifica. Tale misura è stata calcolata in una grandezza del 10 per cento, che appare in grado di coprire un incremento fisiologico sia del tasso di inflazione sia del reddito reale.

Un aspetto più complesso della questione riguardava invece la individuazione del meccanismo atto a garantire che, ove l'onere a regime fosse superiore a tale percentuale massima di scostamento, la differenza venisse sottoposta ad idonea copertura. La scelta di fondo è consistita nel ricondurre il meccanismo di revisione degli andamenti indesiderati di singole e rilevanti *tranches* di spesa, al di là del triennio iniziale di queste ultime, alla sede naturale della ricomposizione degli equilibri di

finanza pubblica, nel rispetto degli obblighi di copertura degli oneri correnti e dei vincoli in termini di saldo netto da finanziare derivanti dalla risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria, senza rincorrere nel tempo clausole di copertura anche lontane, e rimettendo la decisione della revisione degli effetti finanziari complessivi delle norme in vigore alla sede della sessione di bilancio, nella quale si possono sia modificare i meccanismi normativi dell'ordinamento in essere sia agire sulle relative ricadute finanziarie, ove naturalmente ciò sia possibile.

La soluzione che si è adottata è stata dunque di obbligare il Governo a rinviare anche per questo aspetto alla sede naturale della sessione di bilancio la riconsiderazione degli andamenti indesiderati, provvedendo alla copertura ovvero modificando il meccanismo normativo sottostante, nell'ambito comunque della fissazione degli equilibri complessivi di bilancio. Ovviamente, l'obbligo del Governo non esclude che autonomamente non possa agire il Parlamento in tal senso.

Un punto particolarmente interessante da rimarcare in questo quadro è che in tale ambito è stata ricondotta anche la riconsiderazione delle norme oggetto di sentenze giurisdizionali o costituzionali, anche qui istituzionalizzando la possibilità sia di reperire i mezzi per far fronte a tali sentenze sia di modificare le norme sostanziali interessate. Anche per questo aspetto, infatti, la norma di cui al comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 ha dimostrato una parziale insufficienza. Si tratta di un punto che però merita una riflessione approfondita.

Il presupposto della possibilità di intervenire per ricondurre agli equilibri desiderati gli andamenti patologici delle leggi di spesa non poteva non passare però attraverso la individuazione di una sede in cui fosse possibile evidenziare i casi almeno più evidenti di scostamento tra onere presunto ed onere effettivo. Traendo spunto dal complesso di allegati che già la legge di contabilità prevede per i vari disegni di legge di cui si compone la manovra di finanza pubblica, si è ritenuto di integrare il comma 4 dell'articolo 11-quater della legge n. 468 nel senso di prevedere nel disegno di legge finanziaria un'apposita tabella con l'elenco delle leggi che comportano oneri di carattere corrente permanente, per le quali si verificano scostamenti tra oneri e coperture.

In tal caso, si dà la possibilità anche al Parlamento di intervenire, in sede di esame della manovra di finanza pubblica, per modificare eventuali proposte del Governo in tal senso oppure di integrarle, ove esse risultino insufficienti oppure vengano ritenute non idonee.

Il relatore sottolinea che, data l'importanza e la rilevanza della materia, il disegno di legge non può che essere aperto alle più ampie modifiche e correzioni. Ne ribadisce comunque il carattere tecnico e l'intendimento di fondo di rendere più stringenti i vincoli e i percorsi della finanza pubblica. Le modifiche che potranno essere accolte quindi non potranno prescindere dalla custodia e dalla salvaguardia di questa premessa di base.

In conclusione, ricorda con grande soddisfazione che il disegno di legge è stato sottoscritto da tutti i Capigruppo della Commissione, che desidera ringraziare per il sostegno ad un'iniziativa che potrà contribuire, attraverso il maggior rigore e la maggiore trasparenza degli strumenti di finanza pubblica, all'avvicinamento almeno tendenziale del nostro Paese ai parametri di convergenza fissati nel trattato di Maastricht.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C05*, 0023*)

Il presidente BOROLI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 3 maggio alle ore 15 per il seguito della discussione del disegno di legge n. 1593, in relazione al quale invita a presentare le eventuali proposte emendative entro la fine della settimana.

La seduta termina alle ore 10,10.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

78^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Corradini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

1^a SEDE REFERENTE

(1626) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Esame e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

La relatrice MANIERI, dopo aver rinunciato ad illustrare il provvedimento in titolo, i cui contenuti sono ormai ben noti a tutti, trattandosi dell'ottava reiterazione di un provvedimento che risale al dicembre 1993, condiziona la propria disponibilità a svolgere il ruolo di relatrice all'esplicito impegno di tutti i Gruppi rappresentati in Commissione a concludere positivamente l'iter del decreto-legge. Qualora tale impostazione sia da tutti condivisa, ella ritiene che l'unica via percorribile per giungere alla definitiva conversione del decreto sia quella di un impegno formale di tutti i Gruppi a non presentare emendamenti volti ad inserire nel testo tematiche diverse da quelle attualmente presenti. Unica eccezione potrebbe essere rappresentata dalla questione dell'inquadramento del personale amministrativo delle università, più volte sollevata dal senatore Merigliano anche in sede di approvazione dei documenti di bilancio, che il decreto-legge regola, in maniera insoddisfacente, all'articolo 11. Al fine di verificare la praticabilità dell'indirizzo suggerito, ella propone peraltro la costituzione di un Comitato ristretto, incaricato di individuare le tematiche che possano essere espunte dal provvedimento e quelle che possano trovare una migliore disciplina attraverso limitati emendamenti di aggiustamento. Tutto ciò con l'intesa che le conclusioni del Comitato ristretto siano poi recepite senza ulteriori modificazioni dalla Commissione.

Il presidente BISCARDI dichiara aperta la discussione generale, invitando i rappresentanti dei Gruppi a manifestare i propri orientamenti in ordine alle questioni poste dalla relatrice.

Il senatore MERIGLIANO si dichiara pienamente favorevole alla definitiva conversione del decreto-legge n. 120. A tal fine egli si impegna a non presentare ulteriori emendamenti, ad eccezione di una riformulazione dell'articolo 11, concernente l'inquadramento di personale amministrativo dell'università. Tale questione, come ricordato anche dalla relatrice, ha già avuto positivi riscontri in Commissione in diverse occasioni e, quanto alla copertura finanziaria, egli dichiara di aver avuto personali assicurazioni presso i competenti uffici del Ministero del tesoro.

Il senatore BINAGHI aderisce alla proposta della relatrice, auspicando che il Comitato ristretto possa comunque prendere in considerazione, se non proposte aggiuntive rispetto al testo attuale, per lo meno limitate proposte di modifica.

La senatrice ABRAMONTE rinnova l'impegno del proprio Gruppo a non presentare ulteriori emendamenti, impegno peraltro già assunto nel corso dell'esame delle precedenti versioni del provvedimento.

Il senatore MASULLO concorda a sua volta con la soluzione prospettata dalla relatrice. Ricorda peraltro che il rispetto degli impegni assunti in sede di Comitato ristretto da parte della Commissione non potrà che discendere da un «patto d'onore» tra i Gruppi, dal momento che formalmente nulla può vincolare i lavori della Commissione in sede plenaria.

Dopo che la senatrice VEVANTE SCIOLETTI ha manifestato l'adesione del Gruppo Alleanza Nazionale alla proposta della relatrice, il senatore LORENZI dichiara a sua volta di concordare con tale proposta. A suo giudizio, sarebbe stato preferibile che il Governo avesse reiterato il decreto-legge in distinti provvedimenti, al fine di favorire la definitiva approvazione di quelle norme su cui si è da tempo registrato il più ampio consenso. Auspica comunque che il Comitato ristretto possa lavorare anche in questo senso ed avanzare proposte concrete.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'unanime convergenza sulla costituzione del Comitato ristretto, dichiara chiusa la discussione generale e prospetta l'opportunità che la riunione in sede ristretta abbia luogo nel pomeriggio di martedì prossimo, 3 maggio, al fine di poter esaminare il provvedimento in sede plenaria nella giornata di mercoledì 4 maggio.

La senatrice BUCCIARELLI fa presente l'esigenza che nel corso della prossima settimana siano assicurati tempi adeguati all'esame del decreto-legge recante il riordino delle funzioni in materia di turismo e spettacolo da parte delle Commissioni riunite 7^a e 10^a.

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito assicurazioni alla senatrice Bucciarelli, comunica che, a seguito delle designazioni dei rispettivi Gruppi,

il Comitato ristretto sarà costituito dai senatori Masullo, Merigliano, Bevilacqua, Serra (che, per l'esame del provvedimento, sostituirà il senatore Lorenzi), Doppio, Abramonte, Manieri, Brienza, Cuffaro, Binaghi, Magris e Passigli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(508) PRESTI ed altri: Norme transitorie per il reclutamento del personale direttivo della scuola

(1289) CASTELLANI ed altri: Nuove norme in materia di cessazione dal servizio del personale della scuola

(1466) BISCARDI: Mobilità del personale direttivo dell'istruzione secondaria superiore

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il relatore MAFFINI, dopo aver illustrato sinteticamente il testo unificato predisposto per i provvedimenti in titolo, comunica di aver preso contatto con il relatore presso la Commissione cultura della Camera sul provvedimento (pendente presso l'altro ramo del Parlamento) relativo al differimento di alcuni termini previsti da disposizioni legislative, onorevole De Julio, al fine di evitare sovrapposizioni tra quel testo e i provvedimenti in esame. L'onorevole De Julio, in considerazione del fatto che la Commissione cultura della Camera ha già concluso i propri lavori in sede ristretta ed ha intenzione di richiedere il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, ha peraltro prospettato l'opportunità di inserire direttamente nel testo al loro esame le norme di cui ai provvedimenti in titolo ed ha manifestato piena disponibilità in questo senso. Unica condizione posta, nel rispetto di un impegno assunto nel corso dell'esame presso la Commissione cultura, è quella di non inserire norme che comportino oneri a carico dello Stato. Il relatore Maffini ricorda peraltro che nessuna delle disposizioni contenute nel testo unificato da lui predisposto comporta oneri se non quella di cui all'articolo 4, per la quale occorrerà procedere ad un'esatta quantificazione, eventualmente reperendo un'adeguata copertura finanziaria.

Egli propone pertanto di sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo, in attesa della conclusione dei lavori presso la Camera dei deputati.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente che, quando la Camera dei deputati avrà concluso i propri lavori, l'esame del provvedimento da essa trasmesso si svolgerà congiuntamente con quello dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 508, 1289 E 1466**

**Norme transitorie per il personale della scuola - Modifiche al testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**

CAPO I

NORME TRANSITORIE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Art. 1.

(Immissione in ruolo di personale direttivo)

1. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, hanno titolo ad essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le immissioni in ruolo sono effettuate ai sensi delle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nei posti già assegnati con riserva o comunque disponibili.

Art. 2.

(Validità delle graduatorie di concorsi a posti di ispettore tecnico)

1. La validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, banditi con decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 giugno 1988, è prorogata fino al loro esaurimento. Le nomine dei candidati sono disposte per la copertura dei posti di tutte le aree che si rendono disponibili.

Art. 3.

(Norme sui maestri di scuola materna)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 24, si applicano anche agli ammessi con riserva al concorso indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 56-*bis* del 17 luglio 1990.

Art. 4.

(Norme in materia di pensionamento)

1. Per il personale di cui alla parte III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la cessazione del servizio, nelle ipotesi e con il trattamento pensionistico di cui al comma 5 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stabilita per il personale di cui alle lettere *a*) e *b*) del predetto comma 5 al 1° settembre 1995 e per il personale di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 5 al 1° settembre 1996.

CAPO II

MODIFICHE AL TESTO UNICO APPROVATO
CON DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297

Art. 5.

(Mobilità professionale del personale direttivo)

1. Prima dell'articolo 470 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

«Art. 469-bis.

(Mobilità professionale del personale direttivo)

1. Nell'istruzione secondaria superiore la mobilità del personale direttivo da una tipologia di istituto ad un'altra, anche appartenente a diverso ordine, limitatamente agli istituti indicati nella tabella allegata alla presente legge, è effettuata secondo i criteri stabiliti per la mobilità territoriale e contestualmente ad essa.

2. La mobilità professionale è disposta sulla base dei titoli previsti da un'apposita tabella approvata con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e tenuto anche conto della possibilità di aggregare, nell'ambito del piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica di cui all'articolo 51, istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo.

3. La tabella per la mobilità professionale, di cui al comma 2 dovrà determinare i titoli e le condizioni per realizzare il trasferimento in istituti di diverso ordine e tipologia rispetto a quello di appartenenza.

ALLEGATO (articolo 469-bis)

TABELLA

Istituti di scuola secondaria superiore tra i quali è consentito il trasferimento a domanda e d'ufficio secondo la normativa vigente in materia di mobilità territoriale del personale direttivo

a) Liceo classico – Liceo scientifico – Istituto magistrale – Istituto tecnico commerciale – Istituto tecnico femminile – Istituto tecnico per il turismo – Istituto professionale per i servizi commerciali – Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione – Istituto professionale per i servizi sociali.

b) Istituto tecnico agrario – Istituto professionale per l'agricoltura.

c) Istituto tecnico nautico – Istituto professionale per l'industria e le attività marinare.

d) Istituto tecnico industriale – Istituto professionale per l'industria e l'artigianato».

Art. 6.

(Mobilità professionale del personale docente)

1. All'articolo 470 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «del personale docente»;

b) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Per il personale docente».

2. All'articolo 471 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovunque ricorrano, sono soppresse le seguenti parole: «e di presidenza».

Art. 7.

(Personale dipendente degli enti locali)

1. Nella rubrica del titolo III della parte III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte le seguenti parole: «e di ruoli non statali».

2. Dopo l'articolo 589 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

«Art. 589-bis.

(Personale dipendente degli enti locali)

1. La dipendenza funzionale del personale dipendente dagli enti locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, viene attribuita ai capi di istituto per l'intero ambito delle loro competenze, definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro della relativa area contrattuale».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

88ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Puoti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Rispondendo all'interrogazione n. 3-00183 del senatore Delfino, il sottosegretario PUOTI fa presente che presso l'aeroporto di Cuneo-Levaldigi viene fornito il servizio informazioni volo (AFIS), in funzione del volume di traffico presente sull'aeroporto ed in conformità di analoghe realtà operative aziendali.

Sulla base della tipologia e del numero di movimenti aerei, non si ravvisa l'esigenza di un'implementazione del servizio con l'istituzione di una torre di controllo (TWR), che peraltro, richiederebbe l'applicazione di personale operativo il cui reperimento, nella situazione attuale, appare estremamente difficoltoso.

Inoltre, il quadro generale di contenimento delle spese e di razionalizzazione dell'impiego delle risorse economiche e di personale suggerisce di non avviare nuove realizzazioni sull'aeroporto in questione, rimandando l'eventuale trasformazione del servizio AFIS in TWR al verificarsi di condizioni di notevole incremento di attività aerea.

Le decisioni assunte dalla Società di gestione in merito al potenziamento delle infrastrutture tecniche già esistenti e la realizzazione di impianti di radioassistenze per l'attività aerea strumentale, sono da considerarsi del tutto autonome e scevre da qualsiasi coinvolgimento aziendale, poichè quanto preesistente (sotto il profilo tecnico operativo) era normalmente commisurato alle esigenze di un servizio AFIS, svolto in regime di concessione.

Risulta evidente quindi che l'installazione di costosi impianti, realizzata in occasione del programma «Italia 90» sulla base di mere previsioni di traffico, appaia ridondante rispetto alle riscontrate reali esigenze.

Sottolinea poi che per garantire la resa di un servizio informativo di Assistenza al Volo (A.V.) all'utenza, si è provveduto a suo tempo a sottoscrivere un atto di concessione alla Società in parola per la gestione del servizio AFIS. Successivamente, sulla base di precise direttive ministeriali, si è convenuto che la S.p.A. Aeroporto di Cuneo-Levaldigi avrebbe donato all'Azienda autonoma di assistenza al volo gli impianti di A.V. e reso disponibile il personale già operante nell'ambito dell'AFIS, sostenendone la spesa. A carico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo sarebbero rimasti gli oneri relativi alla gestione e manutenzione di impianti ed apparati oggetto della donazione.

Quanto alla richiesta di assunzione del servizio AFIS da parte dell'Azienda di assistenza al volo, fa presente che stante il blocco delle assunzioni, che ha reso necessaria la predisposizione di un piano di emergenza per tutti gli aeroporti, non è possibile trasferire presso l'aeroporto di Cuneo personale abilitato a tale servizio.

Conclude ricordando che nel contesto mirato al raggiungimento di obiettivi di economicità ed efficienza delle gestioni aeroportuali, come delineato dall'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sembra possibile che l'Azienda autonoma di assistenza al volo possa procedere all'assunzione del servizio in questione.

Il sottosegretario Puoti fa infine presente che il ministro Caravale ha recentemente istituito una commissione con compito di approfondire la situazione degli aeroporti minori, al fine di valutare gli aspetti relativi alla sicurezza dei voli nonché alle possibilità di interventi per incrementare il traffico aereo, nel quadro più generale di un coordinamento con gli aeroporti maggiori.

Il senatore DELFINO si dichiara solo parzialmente soddisfatto della pur articolata risposta fornita dal sottosegretario Puoti, sottolineando la necessità di adottare idonei strumenti per perequare la situazione dell'aeroporto di Cuneo-Levaldigi in quanto, non essendovi autostrade o collegamenti ferroviari adeguati, il traffico aereo è particolarmente significativo. Pertanto è quanto mai necessario che l'Azienda autonoma di assistenza al volo del traffico aereo assuma la gestione dei servizi di competenza, in modo da garantire la massima sicurezza del volo ed ottimizzare l'utilizzazione della struttura.

IN SEDE REFERENTE

(1582) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti

(Esame e rinvio)

Il relatore CARPINELLI, riportandosi alla relazione svolta in sede di esame del precedente decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, ricorda le motivazioni che indussero la Commissione a non sopprimere la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 4 di quel decreto (che era stata introdotta dalla Camera dei deputati) e che successivamente ha costituito il motivo del rinvio alle Camere del provvedimento da parte del Capo dello Stato, il quale ha rilevato che la disposizione in questione era priva di copertura finanziaria. Al riguardo, precisa che la Commissione decise di non modificare il provvedimento non già per scarso senso di

responsabilità, bensì proprio per venire incontro alle indilazionabili esigenze delle aziende di trasporto locale, il cui stato di sofferenza finanziaria imponeva che il decreto in questione venisse finalmente convertito in legge, dopo numerose reiterazioni.

Il provvedimento in esame è stato riproposto dal Governo nel medesimo testo del precedente ad eccezione della doverosa soppressione del citato comma 6 dell'articolo 4 e pertanto sussistono le condizioni perchè il decreto-legge possa essere definitivamente convertito e, a tal fine, invita i membri della Commissione a non presentare emendamenti che ne rallenterebbero inevitabilmente l'iter.

Apertasi quindi la discussione generale, ha la parola il senatore TERRACINI il quale, nel concordare con la proposta testè avanzata dal relatore e auspicando la rapida approvazione del provvedimento in esame, ricorda peraltro che il suo Gruppo già in sede di discussione del citato decreto-legge n. 28 del 1995 aveva sollevato le medesime obiezioni rilevate nel messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica.

Il senatore ALÒ si dichiara disponibile ad accogliere l'invito del relatore a non presentare emendamenti, pur ritenendo che la trattazione del decreto-legge in esame avrebbe potuto costituire l'occasione per introdurre una norma volta a vietare il rilascio di autorizzazioni per l'attività di trasporto di persone ove essa - come avviene purtroppo in talune realtà sociali del Mezzogiorno - serva a nascondere fenomeni di caporalato in agricoltura.

Al riguardo, auspica che il rappresentante del Governo possa assumere l'impegno di dare soluzione a questo problema (che tra l'altro è oggetto di esame da parte di una Commissione di inchiesta del Senato) in apposito provvedimento.

La senatrice ANGELONI ricorda che in sede di esame del precedente decreto-legge l'Assemblea del Senato ha approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo ad interpretare il comma 5 dell'articolo 6 del decreto stesso nel senso che le domande per attingere ai fondi di cui alla legge n. 240 del 1990 dovessero essere corredate da uno studio di impatto ambientale e da uno studio specifico sugli effetti indotti sul flusso di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto. Il Governo non ha accolto in sede di reiterazione la modifica suggerita dal Senato, lasciando inalterata l'originaria stesura di questo comma che prevede che le domande siano corredate della valutazione di impatto ambientale, invece che dello studio di impatto ambientale. Tale formulazione rischierebbe di escludere dall'accesso ai finanziamenti tutti quegli interporti che non siano ancora in fase di realizzazione.

Il senatore FALQUI si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Angeloni e fa anche notare che la disposizione citata da quest'ultima, così come formulata, contrasta con il comma 6 dello stesso articolo 6 (che prevede che alla convenzione debba essere allegato lo studio di impatto ambientale), nonché con la normativa comunitaria. A suo avviso, il problema non può essere risolto semplicemente con un ordine del giorno ed auspica che il Governo voglia introdurre una apposita modifica.

Conclusasi la discussione generale, replica brevemente il relatore CARPINELLI, il quale si associa all'invito rivolto al Governo dal senatore Alò in ordine alla prevenzione del fenomeno del caporalato, mentre, per quanto riguarda la questione sollevata dai senatori Falqui ed Angeloni, ritiene che essa potrebbe essere risolta direttamente dal Governo, eventualmente con un apposito emendamento in Assemblea.

Il sottosegretario PUOTI fa presente che il rinvio alle Camere del precedente decreto-legge da parte del Capo dello Stato ha comportato inevitabili problemi operativi di grande rilevanza, in quanto, a seguito della definitiva approvazione del decreto-legge da parte del Parlamento, si era già provveduto a dare concreta attuazione alla normativa recata dal provvedimento. Per questo motivo, il Governo preferirebbe che il decreto in esame venisse convertito rapidamente in legge senza modifiche, fermo restando l'impegno dell'Esecutivo a dare soluzione alla questione sollevata dai senatori Angeloni e Falqui con un provvedimento *ad hoc*.

Il senatore ALÒ lamenta il fatto che il sottosegretario Puoti, nella sua replica, ha ignorato la questione da lui posta in ordine al fenomeno del trasporto di persone a fini di caporalato in agricoltura e ritiene che ciò dimostri scarsa sensibilità dell'Esecutivo verso una problematica la cui grande rilevanza ha indotto il Senato ad istituire persino una Commissione d'inchiesta.

Il sottosegretario PUOTI si scusa con il senatore Alò per la sua involontaria omissione e dichiara che il problema da lui sollevato è senz'altro meritevole di attenzione da parte del Governo. A tale riguardo, si impegna a prenderlo immediatamente in considerazione nell'ambito dell'indagine che verrà condotta sull'autotrasporto da un'apposita commissione ministeriale di recente istituita dal Ministro dei trasporti e da lui stesso presieduta.

Il senatore ALÒ prende atto dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo ancora pervenuti tutti i pareri delle Commissioni consultate, il seguito dell'esame deve essere rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

73ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0040ª)

Il presidente FERRARI assicura di aver provveduto ad inviare al Presidente del Senato ed ai Presidenti dei Gruppi una lettera - di cui dà lettura - in cui a nome della Commissione, sollecita la calendarizzazione e la discussione in Assemblea dei disegni di legge da tempo licenziati dalla Commissione stessa.

Il senatore BORGIA - dopo aver ringraziato per la lettera che riporta lo stato d'animo della Commissione preoccupata di evitare che venga svilito il proprio lavoro - prospetta la necessità che, nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi continui a non trovare uno spazio adeguato alla trattazione dei problemi agricoli, i provvedimenti vengano deferiti dalla Presidenza del Senato alla Commissione in sede deliberante.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO suggerisce di evidenziare come la mancata discussione dei disegni di legge del settore agricolo finisca col danneggiare gravemente gli agricoltori.

Il senatore BORRONI rileva che bisogna realisticamente distinguere, al fine dell'assegnazione in sede deliberante, fra disegni di legge di maggiore o di minore rilevanza politica ed economica.

Il senatore DI MAIO, premesso di avere già rappresentato al proprio Capo Gruppo la necessità di calendarizzare per l'Assemblea i provvedimenti del settore agroalimentare, rileva che sussistono buone possibilità per avere, nella prossima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, una adeguata attenzione al lavoro svolto dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(840) CUSIMANO ed altri. - *Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari*

(1007) ROBUSTI. - *Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari*

(1489) BORRONI ed altri. - *Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari*

(Seguito e rinvio dell'esame)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore CUSIMANO propone che sui problemi connessi ai tre disegni di legge in titolo si proceda, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Capi Gruppo, ad una audizione informale dei rappresentanti dei seguenti organismi: Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Copagri, Sindacato dirigenti Consorzi agrari, Sindacato dipendenti Consorzi agrari, Confcooperative, ANCA-Lega, Associazione distributori privati (COMPAG).

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE comunica che l'audizione potrà svolgersi giovedì 11 maggio, alle ore 14,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(515) MANIERI e ALÒ. - *Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi*

(726) COSTA ed altri. - *Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi*

(920) MOLTISANTI ed altri. - *Rinvio della riscossione dei contributi agricoli unificati nel mezzogiorno d'Italia*

(972) SCRIVANI ed altri. - *Norme per la regolamentazione delle contribuzioni non versate dalle imprese agricole*

(978) COVIELLO ed altri. - *Provvedimenti per il superamento delle difficoltà dell'agricoltura nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Paese: revisione delle agevolazioni contributive e dei sistemi di accertamento dei lavoratori agricoli, recupero dei contributi agricoli unificati*

(Esame dei disegni di legge n. 920 e n. 972 e congiunzione con i disegni di legge nn. 515, 726 e 978. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore BORGIA, premesso d'avere già riferito, in sede consultiva prima del trasferimento di essi alla competenza primaria della Commissione, sul contenuto dei disegni di legge n. 920 e n. 972, propone - dando per acquisita detta relazione - di proseguire congiuntamente nell'esame di tutti e cinque i disegni di legge nell'ambito della Sottocommissione già istituita: la Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1486) BORRONI ed altri. - Norme per l'uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico
(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore ROBUSTI.

Premette che la materia affrontata col disegno di legge è estremamente importante e delicata per tre motivi: l'Italia importa circa il 90 per cento del latte in polvere consumato (è un prodotto tipico dei paesi del Nord che hanno impianti di trasformazione molto piccoli e frazionati nel territorio); l'industria alimentare usa più il latte in polvere che quello liquido; l'aiuto al latte scremato in polvere denaturato è una delle principali cause delle difficoltà finanziarie della Comunità, mentre sta diventando un *business* per gli altri.

Si è consolidato infatti - prosegue il relatore - un circuito commerciale clandestino della polvere di latte ad uso zootecnico, al fine di riciclare tale prodotto nell'alimentazione umana, attuato anche attraverso la fornitura a diverse industrie di trasformazione, con gravi conseguenze sia per i produttori italiani di latte, vittime della concorrenza sleale, sia per le cooperative di trasformazione e per le industrie che non usano in maniera fraudolenta quel prodotto.

Col disegno di legge in esame si introduce l'obbligo dell'uso di traccianti nella polvere di latte ad uso zootecnico per l'importazione, commercializzazione ed utilizzazione del prodotto nel territorio nazionale.

Per quanto riguarda la denaturazione alla quale deve essere sottoposto il latte scremato in polvere per poter beneficiare dell'aiuto comunitario - aggiunge il relatore - il regolamento comunitario n. 1725/79 prevede l'uso di farina o di farina di erba medica. Il disegno di legge prevede che nella composizione del latte e del latte scremato in polvere utilizzati per la produzione di alimenti per il bestiame devono essere presenti traccianti colorati, non nocivi, atti a rendere riconoscibile il prodotto.

Richiamati taluni possibili inconvenienti relativi all'uso dei coloranti, il relatore Robusti si avvia alla conclusione sottolineando l'importanza di avere dal Ministero delle risorse agricole un adeguato supporto tecnico sia per quanto riguarda il collegamento con la disciplina comunitaria sia per l'introduzione del tipo di tracciante di evidenziazione per porre fine a situazioni di malaffare.

Si apre il dibattito.

Il senatore BORGIA, fatto riferimento alle questioni sorte in materia di uso dei coloranti nei dolciumi, pone l'accento sui problemi agroalimentari che potrebbero emergere nel consumo dei prodotti da parte degli animali e sottolinea l'importanza dell'iniziativa legislativa sollecitata dai vari Gruppi nell'intento di fare cessare le speculazioni e le frodi che si commettono destinando all'alimentazione umana un prodotto riservato ad uso zootecnico.

Il relatore ROBUSTI ribadisce che il problema è costituito non dalla trasformazione del latte liquido in polvere destinata ad uso zootecnico, ma dall'uso di questa per alimentazione umana.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO fa presente di avere avuto, sul disegno di legge in esame, una nota della direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali del Ministero delle risorse agricole che lo lascia perplesso, ma di cui comunque dà lettura. In tale nota - evidenziata la disciplina comunitaria vigente per l'aiuto al latte scremato in polvere (regolamenti CEE n. 1624/76 e n. 1725/79) - si rileva l'impossibilità per uno Stato membro di imporre norme che alterino il funzionamento di un regime di aiuti comunitari o ne ostacolino l'attuazione ovvero siano ostacolo alla libera circolazione delle merci. Si aggiunge altresì che il latte scremato in polvere non viene fabbricato con una precisa destinazione e la scelta di destinarlo all'alimentazione animale può e deve poter intervenire in qualsiasi momento. Eventuali frodi potrebbero essere operate prima della denaturazione con lo stesso margine di probabilità con cui le stesse frodi possono verificarsi attualmente.

Osservato poi che la legislazione italiana proibisce la detenzione di latte in polvere nei locali in cui si lavorano il latte o i suoi derivati, nella nota si sottolinea poi - dal punto di vista tecnico - che non è stato identificato alcun tracciante colorato che non trasferisca il suo colore alle carni. I denaturanti previsti dal regolamento CEE n. 1725/79 si configurano come veri e propri «denaturanti» e sono: l'amido, la farina di pesce e la farina di erba medica.

La nota conclude ribadendo che le eventuali frodi possono verificarsi, di norma, solo prima della denaturazione o della incorporazione del latte scremato in polvere negli alimenti composti e, nell'attuale quadro giuridico che regola l'O.C.M. del settore, non è possibile imporre un tracciante nella fabbricazione del latte scremato in polvere, mentre ogni eventuale aggiunta successiva, oltre ad essere in contrasto con la normativa comunitaria, rappresenterebbe una inutile complicazione e non modificherebbe la situazione attuale.

Le perplessità che tale nota suscita - aggiunge il sottosegretario Prestamburgo - scaturiscono dalla sicurezza con cui pone certi divieti sul piano giuridico. In conclusione, ribadita la necessità di individuare uno strumento valido per evitare le frodi, il rappresentante del Governo si dice d'accordo sull'utilità di acquisire informazioni integrative dalle industrie alimentari.

Il senatore BORRONI dichiara di considerare sconcertante la nota ministeriale, secondo cui, qualsiasi cosa si facesse, le frodi continuerebbero. Manifestate quindi perplessità di fronte all'ipotesi di prendere come punto di riferimento l'industria alimentare, che è la più interessata, egli si dice disposto ad individuare, sulla base di quanto osservato dal relatore Robusti, il tracciante più idoneo.

Evidenziato poi che la Commissione sanità si è pronunciata favorevolmente sul disegno di legge, sottolinea che nel caso in esame è opportuno chiedere il deferimento in sede deliberante.

Il senatore ROBUSTI precisa che intendeva riferirsi all'industria dei denaturanti e alla relativa tecnologia in evoluzione. Pur riconoscendo che sussistono perplessità sul piano giuridico, ribadisce la necessità di trovare una soluzione che impedisca le frodi rese possibili dalle «scappatoie» lasciate dai regolamenti comunitari ed auspica che il Ministero delle risorse agricole si disponga a supportare le istanze del Parlamento

italiano e non a considerare intoccabile una normativa che consente frodi inaccettabili.

Il senatore NATALI osserva che torna a riproporsi il solito problema dell'onestà di comportamento dei cittadini e dei controlli che le pubbliche autorità devono compiere. Si tratta di assicurare che il latte in polvere destinato ad uso zootecnico vada a finire effettivamente nell'alimentazione degli animali e non delle persone. Il controllo deve riguardare il destinatario del prodotto e il numero di capi di bestiame posseduto.

Il senatore CUSIMANO, evidenziato quanto prescritto dal regolamento CEE n. 1725/79 in merito alla denaturazione del latte scremato in polvere (tale latte può beneficiare dell'aiuto soltanto dopo essere stato denaturato oppure utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti per animali), chiede chiarimenti circa ulteriori eventuali trattamenti che il prodotto verrebbe a subire per essere usato nell'alimentazione umana.

Il senatore ROBUSTI, premesso che si tratta di evitare ai produttori italiani il danno e la beffa (se fossero presenti in Italia impianti di produzione di latte in polvere si ridurrebbero notevolmente le importazioni), osserva che occorre effettuare il controllo nel momento in cui si usa il latte in polvere, che peraltro di fatto non viene denaturato.

Seguono ulteriori brevi interventi per chiarimenti dei senatori CUSIMANO, GIURICKOVIC e del RELATORE.

Il senatore DI MAIO ricorda che nella recente visita ad alcuni stabilimenti lattiero-caseari del nord si riferì sull'importazione di latte a prezzi di gran lunga inferiori a quelli correnti. Invita quindi a dare ogni contributo necessario ad introdurre il tracciante più idoneo.

Il relatore ROBUSTI ribadisce l'invito al Ministro delle risorse agricole a dare ogni necessario supporto alla Commissione, tenendo presente che si tratta di raggiungere, nel rispetto della normativa comunitaria, l'obiettivo - peraltro voluto dalla stessa Comunità europea - di evitare frodi a danno del bilancio comunitario e dei prodotti italiani.

Il Governo - aggiunge il senatore CUSIMANO - sa che esistono le truffe di cui si sta discutendo e deve contribuire a superare tale stato di cose.

Il senatore BORRONI si chiede, dopo aver letto la nota ministeriale su cui ha riferito il sottosegretario Prestamburgo, come sia possibile che un ufficio del Ministero scriva che il disegno di legge non può essere sostenuto e deve essere fermamente contrastato, parlando, dall'inizio alla fine, di «eventuali» frodi.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO sottolinea di non condividere le valutazioni espresse nella nota dell'ufficio ministeriale, di cui ha dato copia su richiesta.

Il senatore DI BELLA pone l'accento su una specie di subordinazione culturale all'Europa e su una arroganza burocratica che parte dal presupposto secondo cui i politici non conoscono i problemi. Non si tratta, egli aggiunge, di contrastare la normativa comunitaria, ma di tutelare i produttori e i consumatori italiani, superando ogni vocazione a subire passivamente danni e beffe. A tale scopo egli auspica un adeguato supporto per raggiungere l'obiettivo del disegno di legge.

Il senatore RECCIA, premesso che non si escludono a priori altre ipotesi di soluzione, assicura che non si intende andare contro la normativa comunitaria, ma non si possono neanche accettare divieti ad opportuni e doverosi interventi legislativi nazionali.

Il relatore ROBUSTI esprime apprezzamento per l'atteggiamento di disponibilità del sottosegretario Prestamburgo e rinnova l'invito al Governo a non usare contro gli interessi dell'agricoltura italiana le argomentazioni sostenute dai burocrati comunitari ed a collaborare col Parlamento per superare le obiezioni.

Il presidente FERRARI dichiara di considerare inaccettabile l'atteggiamento che il Governo sta assumendo in questi ultimi tempi anche per quanto riguarda le modifiche proposte dalla Commissione al decreto-legge sull'EIMA: sull'Agecontrol continuano le pressioni provenienti da ogni parte, comprese quelle di una lettera di un funzionario della Commissione europea nella quale si ritiene di potere dire al Parlamento italiano, con toni che sanno di minaccia, cosa può e cosa non può fare. Fino ad oggi egli non ha fatto che ricevere delegazioni di personale dell'Agecontrol e continue telefonate; ora ritiene che ciò debba aver fine e che il Governo si decida ad assumere un diverso atteggiamento.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO, premesso di non avere elementi per potere riportare il pensiero del Governo, assicura che in futuro farà in modo di poter far conoscere le posizioni del Ministero sui problemi che si affronteranno.

Anche il senatore GANDINI esprime apprezzamento per l'atteggiamento del sottosegretario Prestamburgo, che ancora una volta ha mostrato intelligente sensibilità verso i problemi del settore. Egli concorda su quanto è stato rilevato circa i condivisibili obiettivi del disegno di legge e sulle considerazioni espresse dal presidente Ferrari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

(A029 000, C09ª, 0024ª)

Il presidente FERRARI avverte che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per il calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,35.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

134ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
TURINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MASTROBUONO.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(696) DIANA ed altri. - *Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi*

(894) FANTE ed altri. - *Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica*

(929) BOSCO ed altri. - *Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, sull'istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per i danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990*

(927) BOSCO ed altri. - *Disciplina delle competenze professionali in materia di perizie e di valutazione dei danni causati dai sinistri di qualunque natura*

(Seguito dell'esame e rinvio dei disegni di legge nn. 696, 894 e 929. Esame e rinvio del disegno di legge n. 927 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 696, 894 e 929)

Il presidente TURINI ricorda che la Commissione ha già iniziato l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 696, 894 e 929, riguardanti materia analoga. Dà quindi la parola al relatore Pontone per riferire sul disegno di legge in titolo.

Il relatore PONTONE fa presente che il disegno di legge n. 927 si propone di riservare determinate competenze in materia di perizie, connesse a sinistri di qualsiasi natura, ad alcune categorie di professionisti - quali ingegneri, periti industriali e medici - già iscritti nei rispettivi albi professionali. Fra di esse rientra anche l'assistenza dei patrocinati nella fase iniziale delle indagini di polizia, congiuntamente o in sostituzione del legale di fiducia.

Il presidente TURINI nel ringraziare il relatore Pontone, propone che l'esame del disegno di legge prosegua congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 696, 894 e 929.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario MASTROBUONO osserva preliminarmente che su 3.650 periti iscritti all'albo, ai sensi della legge n. 166 del 1992, solo il 10 per cento è costituito da professionisti rientranti in quelle categorie cui fa riferimento il disegno di legge n. 927. Se la citata legge n. 166 si proponeva di configurare un'autonoma figura professionale di perito assicurativo, il disegno di legge in titolo sembra attrarre tale figura nell'area di professioni già tipizzate, estendendo il relativo ambito di attività a ogni tipo di sinistro. Il Governo ritiene di dover conservare l'assetto della legge n. 166 del 1992, garantendo l'accesso all'albo da parte dei soggetti che dimostrino di possedere i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività che rimarrebbe, peraltro, circoscritta alle funzioni di cui alla citata legge, anche per evitare eccessivi sconfinamenti in competenze rientranti nella professione forense.

Si apre il dibattito.

Il senatore Karl FERRARI suggerisce che si proceda a un esame globale di tutte le questioni attinenti allo svolgimento della professione di perito assicurativo. In particolare, manifesta talune perplessità sulla previsione dell'inizio dell'attività di perito solo dopo che siano trascorsi due anni dal momento dell'iscrizione all'albo, oltre che sulle ampie competenze attribuite ai periti, soprattutto dall'articolo 2, lettera f), del disegno di legge n. 927, ove si prevede il loro affiancamento o sostituzione al legale di fiducia del patrocinato.

Il senatore LOMBARDI CERRI concorda con le dichiarazioni del senatore Ferrari circa la necessità di inquadrare il problema dell'istituzione degli albi in un contesto più ampio, che consenta l'iscrizione dei soggetti interessati dopo un congruo periodo di praticantato, per evitare situazioni di perenne privilegio in capo a talune categorie.

Il senatore LORUSSO dichiara di concordare con le osservazioni svolte dal senatore Lombardi Cerri in quanto ritiene che il tirocinio dei periti assicurativi e di tutti i soggetti che intendono iscriversi a un albo debba essere accompagnato da idonea certificazione attestante la comprovata attività.

Il sottosegretario MASTROBUONO manifesta la disponibilità del Governo a sottoporre all'attenzione della Commissione una relazione sulla tenuta degli albi relativi alle professioni che rientrano nella competenza della 10ª Commissione.

Il senatore FANTE si dichiara favorevole a una maggiore severità nella valutazione del tirocinio svolto dagli aspiranti professionisti e ricorda che il disegno di legge n. 894, di cui è primo firmatario, nel prevedere l'iscrizione all'albo nazionale degli esperti e consulenti di infortuni-

stica anche per i soggetti muniti soltanto di diploma di scuola media superiore contempla, appunto, fra i requisiti l'effettuazione di un periodo di tirocinio corredato da idonea documentazione. Il disegno di legge n. 927 si propone di regolare uniformemente l'attività dei soggetti operanti nel settore delle perizie assicurative, favorendo l'incremento dell'occupazione giovanile, lo snellimento delle procedure e la rapida risoluzione delle controversie minori.

Il presidente TURINI osserva che l'esigenza di snellire le pesanti procedure burocratiche deve contemperarsi con la necessità di evitare distorsioni nell'ambito delle vigenti normative a tutela delle libere professioni.

Dopo brevi interventi dei senatori LOMBARDI CERRI e del relatore PONTONE circa la previsione di congrui requisiti per ottenere l'iscrizione agli albi professionali, il presidente TURINI ringrazia il sottosegretario Mastrobuono per gli elementi di valutazione offerti alla Commissione e, in considerazione degli imminenti lavori dell'Assemblea, dichiara chiusa la seduta.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

135ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CARPI*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Antonio LONGO, presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), accompagnato dal dottor Giulio BASEGGIO, vice presidente dell'ANIA, dal ragioniere Lino BENASSI, direttore generale dell'INA e dai dottori Michele MINIELLO, direttore generale dell'ANIA, Aldo MINUCCI, direttore centrale delle Assicurazioni generali e Raffaele PERLINO, direttore generale della Fideuram.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(A033 004, C10ª, 0016ª)

Il presidente CARPI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in materia di vigilanza sulle assicurazioni: audizione del professor Antonio Longo, presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)

(Seguito dell'indagine e rinvio)

(A048 000, C10^a, 0005^o)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 26 aprile.

Dopo che il presidente CARPI ha rivolto un breve indirizzo di saluto, prende la parola il professor LONGO il quale fa innanzitutto presente che occorre salvaguardare le legittime aspettative dei destinatari dei fondi pensione: essi, infatti, devono poter disporre, al termine del periodo di contribuzione, di effettive integrazioni alle prestazioni previdenziali garantite dallo Stato. Dichiarata, poi, la propria contrarietà alla proposta di espungere dalle tipologie disciplinate dal decreto legislativo n. 124 del 1993 - che, come è noto, prevede fondi a contribuzione definita, a prestazione definita e a tasso di rendimento minimo garantito - quest'ultima fattispecie in quanto, in tal modo, non si consentirebbe ai lavoratori di usufruire di una garanzia totale, simile a quella prevista per il trattamento di fine rapporto, che contempla un tasso di rendimento minimo dell'1 per cento reale. Naturalmente, non esclude che altre forme di intermediazione possano paritariamente operare nell'ordinamento: in tal modo verrebbe rispettato quel principio della concorrenza che, a suo avviso, risulterebbe violato proprio qualora si escludessero *a priori*, dalla fase di gestione dei fondi pensione, le compagnie di assicurazione. È necessario, pertanto, non obbligare le compagnie di assicurazione ad uniformarsi, in base ad un discutibile processo di omogeneizzazione dell'offerta degli strumenti gestionali dei fondi, agli strumenti in uso presso gli istituti bancari: occorre solo prevedere la loro conformità alla legislazione vigente e alle apposite disposizioni comunitarie. Non è sufficiente affermare che la disgiunzione della titolarità della gestione dei fondi dal patrimonio del gestore sia condizione per la effettiva tutela dei lavoratori, in quanto tale soluzione, di natura giuridico-formale, potrebbe comportare serie ripercussioni proprio sulla tutela dei soggetti che hanno deciso di disporre di trattamenti previdenziali integrativi. È, invece, opportuno evitare che i fondi pensione siano responsabili della corresponsione delle rendite finali. Nell'ottica di privilegiare esclusivamente gli interessi dei lavoratori, che devono avere la possibilità di scegliere tra vari intermediari che operino in condizioni di parità, deve essere escluso un consolidamento a senso unico delle prerogative del sistema bancario: la sussistenza di risvolti sia di tipo assicurativo sia di tipo finanziario nella gestione dei fondi pensione deve, se non altro, garantire la eguale presenza sul mercato di tali soggetti.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il presidente CARPI, rammentando che in sede di esame dello schema di decreto legislativo in tema di assicurazioni sulla vita la Commissione aveva manifestato viva perplessità sul comma 3 dell'articolo 5, chiede che venga chiaramente delineata la distinzione tra la gestione finanziaria dei fondi e la previsione di garanzie connesse alle prestazioni erogabili al momento dell'età pensionabile, sia sotto il profilo della normativa nazionale e comunitaria, sia sotto quello dell'efficienza e della competitività nel mercato, nell'interesse dei soggetti partecipanti ai fondi.

Il senatore LOMBARDI CERRI, nel ribadire la necessità che venga salvaguardato il primario obiettivo di tutelare il risparmio dei lavoratori e non le operazioni strumentali alla gestione dei fondi pensione, chiede quali misure le banche e le compagnie di assicurazione dovrebbero adottare per garantire in maniera integrale le pensioni supplementari, ferma restando la necessità di evitare che i rischi delle operazioni di gestione dei fondi ricadano sui lavoratori. Chiede, inoltre, quali forme di controllo occorrerebbe esperire per conseguire tali risultati.

Il senatore TURINI ritiene che un regime di concorrenza tra gli assicurati potrebbe riversare effetti positivi sugli utenti i quali disporrebbero di una più ampia scelta dei soggetti cui affidare i propri risparmi. Si dichiara, quindi, favorevole al mantenimento dei fondi pensione a rendimento finanziario garantito e, in tale ottica, chiede quali siano le motivazioni che scongiurerebbero di affidare alle banche la gestione dei fondi stessi, nonché quali misure le compagnie di assicurazione sono in grado di approntare a difesa dell'utente.

Il professor LONGO fa presente che la gestione del risparmio pubblico per il conseguimento di finalità di tipo previdenziale non può che essere assicurata garantendo integralmente le risorse affidate dai risparmiatori, anche a prezzo di una riduzione del rendimento che vada, però, a garanzia della solvibilità dei gestori. Nel sottolineare che nel settore delle assicurazioni sulla vita non si sono mai registrate insolvenze a danno degli assicurati, osserva che altri strumenti di gestione dei fondi potrebbero rispondere ad esigenze che, se pur legittime, non sempre collimano con l'obiettivo della tutela dei lavoratori. Il decreto legislativo n. 124 del 1993 ha consentito il rispetto della solvibilità delle compagnie di assicurazione, senza ripercussioni sugli utenti. Quanto alle modalità di svolgimento dei controlli, fa presente che sarebbe preferibile un potenziamento dei sistemi già esistenti nell'ordinamento, piuttosto che prevedere l'inserimento di un'ulteriore fattispecie che contempra, ad esempio, il controllo sull'offerta dei fondi pensione al momento dell'erogazione delle rendite.

Il dottor MINIELLO osserva che anche a livello internazionale è sempre previsto che le compagnie di assicurazione siano gestori istituzionali del risparmio previdenziale di lungo termine; è pertanto necessario che il lavoratore venga posto nelle condizioni di rivolgersi a intermediari che gli garantiscano una prestazione certa e che i singoli gestori

possano offrire agli utenti servizi non identici ma rispondenti alle proprie finalità e strutture. A suo avviso, infine, la gestione finanziaria del risparmio collettivo potrebbe conseguire rendimenti assai elevati ma a prezzo, tuttavia, di un rischio notevole di solvibilità che si ripercuoterebbe negativamente sui risparmiatori.

Il senatore PONTONE chiede che venga messa a disposizione della Commissione una adeguata documentazione delle posizioni assunte dall'ANIA in materia di vigilanza sulle assicurazioni, soprattutto con riferimento ai fondi pensione.

Il dottor MINUCCI fa presente che dalla gestione finanziaria dei fondi pensione deriva una diretta ricaduta, sul soggetto gestito, del rischio connesso alle operazioni di investimento delle risorse. Le compagnie di assicurazione, invece, sono in grado di offrire agli assicurati un rendimento minimo garantito, senza alcun rischio per l'assicurato, in quanto possono contare su riserve tecniche e margini di solvibilità che fanno ricadere sul proprio patrimonio il rischio delle operazioni di gestione. Tali forme di garanzia consentiranno la corresponsione di rendite vitalizie agli assicurati anche indipendentemente da rischi demografici ed attuariali; questi, invece, insieme alla previsione di una elevata speranza di vita per gli utenti, potrebbero mettere seriamente a rischio le risorse dei risparmiatori confluenti in fondi pensione gestiti da intermediari di natura meramente finanziaria.

Il presidente CARPI ringrazia gli intervenuti per gli interessanti elementi di approfondimento forniti alla Commissione e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

100ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(559) **FARDIN ed altri**: *Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*

(1374) **MANFROI e BASTIANETTO**: *Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi (Rinvio del seguito dell'esame congiunto)*

Il presidente SMURAGLIA propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei due provvedimenti in titolo in quanto la questione da essi trattata dovrebbe trovare soluzione all'interno del disegno di legge d'iniziativa governativa in materia di riforma del sistema pensionistico.

Il relatore, senatore BASTIANETTO, si dichiara favorevole alla proposta avanzata dal Presidente, ricordando quanto affermato nello stesso senso dal rappresentante del Governo in precedenti sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C11ª, 0004ª)

Il presidente SMURAGLIA, considerati i tempi di lavoro dell'Assemblea, invita i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari a fargli conoscere entro la prossima settimana il loro avviso sull'opportunità di una richiesta di trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge relativi alla riforma del collocamento obbligatorio dei disabili ed eventualmente del disegno di legge, licenziato da tempo dalla Commissione e mai esaminato dall'Assemblea, sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

70^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ALBERTI CASELLATI

Intervengono il ministro della sanità GUZZANTI nonché il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero CONDORELLI.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1^o aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GALLOTTI, il quale ricorda come già in occasione della discussione del decreto-legge n. 722 in materia di assistenza farmaceutica e sanità, reiterato e non ancora convertito in legge, fu espresso l'auspicio che non si rendesse necessaria la presentazione di ulteriori provvedimenti di decretazione d'urgenza a contenuto eterogeneo; peraltro il decreto-legge in esame affronta numerose questioni, rilevanti ed urgenti, relative al Servizio sanitario nazionale, tali da richiedere l'adozione di un nuovo strumento di decretazione d'urgenza.

Ricordato altresì che il Senato, in sede di esame ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti costituzionali relativamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, all'articolo 9 e all'articolo 11, si sofferma sull'articolo 1, finalizzato a fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, attraverso l'autorizzazione alla concessione, da parte della Cassa depositi e prestiti, di mutui ventennali alle regioni in relazione alle maggiori esigenze accertate e concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Rilevato, quindi, come l'articolo 2 consenta alle regioni di utilizzare le risorse rese disponibili dalle singole precedenti operazioni di ripiano fino al 1992, senza vincoli di destinazione, con possibilità altresì di finalizzare le eventuali risorse eccedentarie per il pagamento delle partite debitorie del 1993 e 1994, il relatore si

sofferma sull'articolo 3, che modifica ed integra in parte il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, relativo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte dei Conti e anche sulla base della sentenza della Corte Costituzionale dichiaratoria di illegittimità costituzionale parziale di alcune disposizioni del citato decreto. In particolare, viene garantito il rispetto del ruolo della regione interessata negli organismi di gestione e controllo degli istituti, e si definisce meglio la normativa degli organi di rappresentanza e, in particolare, si precisano le modalità di nomina del direttore generale.

L'articolo 4 - prosegue il relatore - affronta il problema della guardia medica, che riguarda un numero assai rilevante di unità di personale medico, consentendo la prosecuzione del servizio di guardia medica, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, offrendo in tal modo una prima soluzione per un problema, che sembra richiedere una riorganizzazione del servizio.

Soffermandosi sull'articolo 5, con cui si estendono, relativamente alla normativa di programmazione dell'edilizia sanitaria, le stesse provvidenze già adottate per le regioni alluvionate con un precedente decreto, il relatore Gallotti sottolinea come l'articolo 6 sia finalizzato all'approntamento di fondi ulteriori per la formazione specialistica dei medici del Servizio sanitario nazionale.

Ricordato quindi quanto previsto dall'articolo 7 in materia di formazione specialistica e riconoscimento del titolo per i medici extracomunitari, il relatore si sofferma sui restanti commi dell'articolo 8, sottolineando come tali disposizioni, adottate con la finalità di far fronte alla carenza di direttori sanitari e amministrativi delle USL e delle aziende ospedaliere, consentano il conferimento dell'incarico anche a soggetti privi della idoneità, ma in possesso di altri requisiti e che abbiano fornito dimostrazione di rilevante capacità professionale.

Dopo aver quindi ricordato come l'articolo 10 contenente la sanatoria della posizione debitoria relativa all'asilo nido del Ministero della sanità si sia reso necessario a causa della mancata definizione del relativo quadro legislativo di riferimento, il relatore Gallotti, conclusivamente, sottolinea il carattere di normativa tecnica del decreto-legge in esame, di cui raccomanda l'approvazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CAMPUS chiede dei chiarimenti sulla finalizzazione e sulle modalità di erogazione dei fondi di cui all'articolo 6 del decreto, relativi al finanziamento della formazione specialistica del personale medico, sottolineando l'esistenza di situazioni diversificate sul territorio nazionale in relazione all'apertura e alla certificazione della frequenza ai corsi stessi, a causa dell'incerto quadro finanziario di riferimento.

Il senatore BINAGHI, sempre con riferimento all'articolo 6, sottolinea come la previsione delle scuole di specialità non risolve *in toto* il problema della formazione dei medici che vogliono accedere alla carriera ospedaliera, sostenendo che è opportuno non vincolare tale possibilità alla frequenza di scuole di specialità, potendosi invece ipotizzare la figura della assistenza in formazione.

Il ministro GUZZANTI, intervenendo per un breve chiarimento, fornisce alcune precisazioni in ordine ai tempi di pagamento delle borse di studio di cui all'articolo 6, ricordando come ragioni tecniche, di natura anche contabile, abbiano consigliato il ricorso al decreto-legge; precisa altresì, in relazione al quesito sollevato dal senatore Binaghi, che effettivamente la specializzazione, ai sensi della legislazione vigente, è il requisito necessario per accedere al primo livello dirigenziale medico, il che pone effettivamente dei problemi, in particolare per i piccoli ospedali; si tratta in ogni caso di una questione che investe le scelte di fondo attuate con il decreto legislativo n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993.

Il senatore BRUGNETTINI, dopo aver auspicato un sollecito svolgimento dei concorsi e degli esami di idoneità, ipotizza una modifica legislativa nel senso di prevedere una regionalizzazione degli esami di idoneità stessi.

La senatrice MODOLO, soffermandosi sulle questioni affrontate dai senatori Campus e Binaghi, sottolinea che il problema delle scuole di specializzazione e dei criteri che presiedono alla frequenza degli stessi è un problema che si trascina da tempo, ragion per cui è opportuno accelerare la procedura per la erogazione dei fondi; quanto al problema degli assistenti, ritiene che sia questione che non possa essere affrontata in sede di esame del decreto.

Il senatore SIGNORELLI, con riferimento all'articolo 5 relativo alla accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria, ricorda che, nonostante lo stanziamento di una somma assai rilevante effettuata con la legge finanziaria del 1988, non si è ancora proceduto al riordino della rete ospedaliera o ad una sua razionalizzazione, il che avrebbe permesso di evitare sprechi di risorse pubbliche. Interventi di questo tipo avrebbero inoltre consentito di tenere conto della situazione dei malati cronici, che costituiscono un segmento importante dell'assistenza sanitaria del Paese, che non può più essere marginalizzato.

Il senatore LAVAGNINI chiede chiarimenti sulla reale entità dei disavanzi accumulati dalle gestioni delle Unità sanitarie locali e sulle modalità di copertura, che potranno essere approntate; chiede, altresì, se non sia opportuno ripensare la disposizione, inserita nella legge n. 724 del 1994, relativa ad una riduzione degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi del settore sanitario, norma che potrebbe avere già determinato squilibri nei bilanci. Quanto poi all'articolo 8, sottolinea che viene consentita assai ampia discrezionalità in materia di scelta per gli incarichi di direttore sanitario, ipotizzando il conferimento anche a chi non sia espressamente in possesso di una specializzazione specifica, il che potrebbe configurarsi come una sorta di sanatoria molto generica; ritiene pertanto opportuno un approfondimento di tale disposizione.

Il senatore XIUMÈ chiede chiarimenti sull'ordine dei lavori.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, dopo aver fornito informazioni sul calendario dell'Aula della prossima settimana, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge in titolo alle ore 13,00 di mercoledì 3 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

120^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

RONCHI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(Esame e rinvio)

(228) DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione

(229) DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

(323) PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(474) SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(622) RECCIA ed altri: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici

(1072) CAMPO ed altri: Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari

(Congiunzione del seguito dell'esame con l'esame del disegno di legge n. 1553 e rinvio)

Il presidente RONCHI comunica che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il relatore PAROLA illustra, quindi, il contenuto del decreto-legge nella sua nuova formulazione: la prima stesura del decreto risale al 26

luglio 1994 e quella attuale rappresenta la quinta reiterazione. Ricordato come la parte più strettamente fiscale attinente al condono edilizio abbia avuto esito positivo nell'ambito del provvedimento collegato alla legge finanziaria, e come la proroga dei termini sia stata approvata insieme alla recente manovra economica del Governo, rileva come l'attuale testo del decreto tenga conto di alcuni degli orientamenti emersi in Commissione, rendendo opportuno in sede di relazione soffermarsi in particolare sui punti più controversi.

L'articolo 1 contiene modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724: in particolare si uniforma la tabella allegata al testo normativo in tema di sconti sull'oblazione e sugli oneri concessori per i casi di abusivismo «di necessità» e si chiarisce la parte relativa alle opere superiori a 750 mc. Non è invece stata recepita la proposta della Commissione di permettere alle regioni di legiferare in materia di sconti sugli oneri di urbanizzazione. Un'altra istanza proveniente dalla Commissione e volta ad accelerare il momento del recupero edilizio facente seguito alla concessione della sanatoria, non sembra essere stata recepita nell'attuale testo che merita, perciò, ulteriori approfondimenti.

L'articolo 2 affronta la questione delle modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione, prevedendo un decreto da emanarsi entro sessanta giorni; al comma 5, poi, trova conferma l'esclusione dalla concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, nei casi di immobili danneggiati eseguiti abusivamente in zone alluvionali o edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza.

L'articolo 3 introduce la figura dei Commissari *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco; al riguardo rileva come non sia stata recepita la proposta della Commissione volta all'istituzione di Osservatori (nazionale e regionali) sull'abusivismo: anche su tale questione occorrerà forse ritornare.

L'articolo 4 contiene norme in materia di pianificazione urbanistica, prevedendo lo scioglimento dei consigli comunali che non si dotino degli strumenti urbanistici, nonché una sorta di silenzio-assenso da parte delle regioni per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali; in materia ricorda come fosse stata sollevata la questione dell'inadeguatezza dei mezzi finanziari a disposizione dei comuni di minori dimensioni.

Soffermandosi brevemente sull'articolo 5, concernente la nullità degli atti tra vivi, sottolinea come nell'articolo 6, relativo alla definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche, non sia stato recepito un orientamento della Commissione volto a precisare la norma in direzione del sequestro delle opere, anziché di materiale cartaceo, consentendo così il riavvio di opere di grande importanza per la collettività.

All'articolo 7 sono stati parzialmente riformulati i commi 3 e 4, introducendo, peraltro, modifiche non sostanziali. Quanto all'articolo 8, ne ricorda l'ampia portata e l'approfondita discussione cui ha dato luogo: i piani particolareggiati di attuazione, abrogati in una prima stesura del decreto, vengono ora sospesi fino al 15 marzo 1996: la questione può comunque meritare un approfondimento. L'articolo è nel suo insieme fortemente innovativo: si riferisce in particolare al comma 4 che supera la precedente impostazione fondata sul silenzio-assenso nelle concessioni edilizie, istituendo due regimi differenziati, con una sostan-

ziale liberalizzazione delle opere minori - per le quali è prevista la semplice denuncia accompagnata dall'asseverazione dei progettisti - e con tempi certi e garantiti per le concessioni relative alle restanti opere. Richiama l'attenzione sul nodo del cambiamento di destinazione d'uso e della sua liberalizzazione, sottolineando come esso non altera i carichi urbanistici solo se contenuto entro determinati limiti, al di là dei quali può in realtà produrre un vero e proprio mutamento della struttura urbana. Condivide, quindi, al riguardo l'orientamento del Governo che ha recepito talune perplessità avanzate da varie parti politiche (si richiama in particolare anche ad un intervento del senatore Radice), conferendo alle regioni il compito di regolamentare la materia. Quanto alle scadenze temporali previste per la concessione edilizia, egli ritiene che termini leggermente più ampi potrebbero consentire, almeno in una prima fase, ai comuni di adeguarsi gradualmente alle esigenze di accelerazione che pure sono incontestabili.

L'articolo 9 punta a mettere l'ANAS in condizioni di funzionare: qualche perplessità egli esprime, quindi, nei confronti del comma 8 che, prevedendo l'istituzione di una «Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana» potrebbe creare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze.

Conclude auspicando che sul provvedimento in titolo si effettui uno sforzo comune, misurandosi tutte le forze politiche in maniera non strumentale sulle importanti questioni da esso affrontate, e cercando di pervenire in tempo utile alla sua conversione.

Il presidente RONCHI ricorda quindi che la Commissione aveva già esaminato i disegni di legge nn. 228, 229, 323, 474, 622 e 1072 in sede di esame del disegno di legge n. 1328, recante conversione in legge della precedente versione del decreto-legge oggi in esame, concludendo col proporre l'assorbimento nello stesso disegno di legge n. 1328. Essendo stato tale disegno di legge cancellato dall'ordine del giorno del Senato per la decadenza del decreto-legge di cui recava la conversione prima che l'Assemblea avesse potuto pronunciarsi su di esso e quindi sulla proposta d'assorbimento, si è reso necessario iscrivere nuovamente i disegni di legge nn. 228, 229, 323, 474, 622 e 1072 all'ordine del giorno della Commissione, al fine di consentirne l'assorbimento del nuovo disegno di legge di conversione.

La Commissione conviene pertanto sulla congiunzione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 228, 229, 323, 474, 622 e 1072.

Il seguito dell'esame è infine rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,05.

121^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1553) *Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata*

(228) *DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione*

(229) *DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive*

(323) *PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

(474) *SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

(622) *RECCIA ed altri: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici*

(1072) *CAMPO ed altri: Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta antimeridiana dopo lo svolgimento della relazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TERZI rileva con disappunto il mancato recepimento da parte del Governo di molti degli orientamenti adottati dalla Commissione nel corso dell'esame della precedente versione del decreto, sollevando al riguardo un problema di corretta impostazione dei rapporti tra Governo e Parlamento in tema di decretazione d'urgenza.

Passando a considerare il merito, si pone anzitutto il problema di una più puntuale definizione del concetto di metratura e cubatura. Ritiene, poi, che il provvedimento non prenda in adeguata considerazione i problemi delle attività agricole: occorrerebbe al riguardo dare la possibilità agli imprenditori agricoli di liberamente edificare costruzioni ser-

venti il fondo (si richiama a titolo di esempio a quelle adibite a deposito attrezzi, legnaia, etc.), una volta assicuratisi che esse non possano essere in seguito adibite ad uso residenziale: sarebbe al riguardo sufficiente prevedere altezze limitate e precisi vincoli di estensione della superficie agricola. Richiama, quindi, l'attenzione sul problema delle recinzioni nelle zone boscate e conclude affermando la necessità di prevedere modifiche ed integrazioni al testo adottato dal Governo.

Il senatore RONCHI, ribadita l'opposizione di principio del suo Gruppo alla sanatoria edilizia, ritiene necessario prendere atto della sua entrata in vigore ed operare per l'adozione di una normativa stringente sull'attività di prevenzione e di repressione dell'abusivismo: di tale normativa è priva la legge n. 724 del 1994 che, a differenza della legge n. 47 del 1985, contiene esclusivamente le norme relative all'oblazione ed al condono. Ricorda al riguardo come nel corso dell'esame della precedente stesura del decreto si era evidenziata l'opportunità di prevedere un censimento del patrimonio abusivo attraverso la creazione di appositi Osservatori, ma tale istanza non è stata recepita dal Governo. Un altro problema che si era posto è quello della inopportunità di continuare a far ricadere sul sindaco - soggetto suscettibile di condizionamenti politici - l'onere delle demolizioni; la sua parte politica aveva proposto, poi, l'istituzione di un nucleo speciale dei Carabinieri incaricato del controllo e della sorveglianza.

Si dice, poi, contrario alla norma contenuta nel primo comma dell'articolo 6 che affida al Ministro dei lavori pubblici la potestà di decidere senza alcun limite circa le procedure di affidamento o di esecuzione di opere che per qualunque motivo risultino sospese. Ritiene la potestà così riconosciuta in capo al Ministro eccessivamente ampia e tale da vanificare, fra l'altro, anche le eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria.

Si sofferma, quindi, sulle questioni del silenzio-assenso e del silenzio-rifiuto per l'acquisizione dei pareri nelle aree vincolate e per gli immobili sottoposti a vincoli, rilevando come il Governo abbia recepito solo in parte le preoccupazioni emerse e sottolineando la necessità di un coordinamento delle norme sul silenzio-assenso per la concessione in sanatoria previsto dall'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994 con quelle contenute nell'articolo 7, comma 14, del decreto in esame. Passa poi a svolgere alcune considerazioni puntuali in tema di semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia, esprimendo perplessità sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 8, che potrebbe dar adito a pretese da parte dei privati. Quanto alla liberalizzazione di alcuni tipi di intervento elencati nel capoverso 7 del comma 4 del medesimo articolo, condivide la *ratio* della norma, tesa a ridurre il numero delle pratiche da esaminare da parte dei comuni, ma ritiene che vada dedicata particolare attenzione al problema dei centri storici che richiederebbero cautele particolari, come pure alle esigenze di salvaguardia delle competenze regionali. Occorre riflettere in particolare sulla liberalizzazione prevista alla lettera a), considerato che circa il 30 per cento delle opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo si realizzano nei centri storici delle città, mentre, d'altra parte, la lettera c) potrebbe

dare adito ad un contenzioso con le regioni, invadendo la sfera delle loro competenze.

Avviandosi alla conclusione, richiama l'attenzione sull'ipotesi di un'attivazione delle risorse ex Gescal per la realizzazione di interventi nei centri storici, conformemente ad una sollecitazione in tal senso proveniente, oltre che dalla sua parte politica, anche dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di settore: gli risulta che il Governo si stia occupando di tale questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUL PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C34ª, 0012ª)

Il presidente MARTELLI, con riferimento all'indagine già avviata sui policlinici universitari, propone di convocare in libera audizione, in sede di Commissione plenaria, rettori e presidi di facoltà di medicina, scelti sulla base dell'analogia di problematiche che i loro atenei presentano rispetto al policlinico Umberto I di Roma. Ricorda inoltre che la scorsa settimana ha avuto un incontro con i rappresentanti della CISL, dell'università di Roma «La Sapienza», i quali hanno fatto denunce circostanziate sul malfunzionamento dell'Azienda, che riterrebbe utile fossero ascoltati in sede di Commissione plenaria.

Sulle proposte del Presidente si apre una discussione in cui intervengono il senatore DI ORIO (che ritiene utile individuare un rappresentante delle facoltà che sono anche policlinici universitari e uno delle facoltà universitarie convenzionate con il Sistema sanitario nazionale), il senatore BINAGHI (che ritiene utile convocare i vertici dei soli policlinici già costituiti in azienda), il senatore GALLOTTI (che propone di convocare i rettori delle università di Napoli e Milano).

Il senatore CARPINELLI rileva preliminarmente che l'utilità di una tale audizione si misura sulla capacità della Commissione di impostare prioritariamente una seria metodologia di lavoro che chiarisca gli obiettivi che si intendono perseguire, evitando il rischio di fare da mera cassa di risonanza di interessi particolaristici. Dal documento redatto dal senatore Binaghi, l'unico punto veramente condivisibile riguarda la necessità di una maggiore trasparenza nella normativa che regola i rapporti tra policlinici universitari ed aziende ospedaliere, mentre altre questioni, quali ad esempio quelle del pagamento delle indennità e il numero dei primariati non rientrano, a suo avviso, nelle competenze della Commissione, tanto più che in proposito esistono procedimenti già av-

viati presso le autorità competenti. La lettera inviata al rettore dell'università di Roma dai professori Cortesini ed Alfani in cui si afferma che il presidente Martelli avrebbe confermato che la riassunzione del dottor Longhi come direttore generale del policlinico avrebbe di fatto svuotato dei suoi contenuti i lavori della Commissione, sebbene non ritenga ipotizzabile che il presidente Martelli abbia fatto simili affermazioni, è comunque frutto di un'errata conduzione dei lavori che, anzichè esaltare le competenze istituzionali della Commissione, finisce per seguire pedissequamente impulsi esterni.

Segue un breve intervento del presidente MARTELLI che fa presente che la Commissione si è mossa, fin dai primi passi dell'inchiesta, esattamente nella direzione auspicata dal senatore Carpinelli. In merito ai contenuti della lettera, respinge con sdegno le frasi a lui attribuite, riservandosi di adire le vie legali, dopo che per mesi è stato oggetto di intollerabili pressioni affinché arrestasse l'indagine sul policlinico Umberto I.

Il senatore BINAGHI paventa che il pagamento dell'indennità aggiuntiva al personale da parte del policlinico di Roma possa estendersi ad altri policlinici, con conseguente elevamento del danno erariale. Su questo punto non crede che possano esserci dubbi circa l'irregolarità dell'operato, tenuto anche conto che i mandati di pagamento risultano firmati dal solo rettore. Esprime quindi solidarietà al presidente Martelli per i contenuti offensivi della lettera, non ritenendo che egli abbia mai potuto fare simili affermazioni.

Il senatore MONTELEONE ritiene inutilmente defatigante una discussione ulteriore sulla metodologia di lavoro. Non si possono certo ignorare i lati oscuri della gestione del policlinico Umberto I, caso emblematico di ciò che succede a livello nazionale. I contenuti della lettera - che si propongono di arrestare un'inchiesta in corso di rilevante importanza - impongono al presidente Martelli l'assunzione di posizioni chiare e precise.

Il senatore COSTA sottolinea in primo luogo l'esigenza che la Commissione tenga sempre presente le proprie finalità istitutive che si compendiano nella raccolta di elementi conoscitivi per finalità propositive, intese a migliorare la legislazione vigente, con ripercussioni positive sui servizi resi agli utenti, e che non possono invece essere confuse con funzioni di tipo gestionale o di controllo. Richiede pertanto la formulazione di un preciso questionario da sottoporre ai soggetti convocati in libera audizione che si collochi in questa direzione, trascurando questioni tecniche, di natura più particolare che, come è il caso dell'inchiesta in corso presso la Corte dei conti, devono essere lasciate alle autorità competenti.

La senatrice MODOLO, nel ribadire che a suo avviso il pagamento delle indennità da parte del Policlinico non rientra nelle competenze della Commissione, tanto più che già la magistratura contabile se ne sta occupando, rileva che la lettera dei professori Alfani e Cortesini nasce da una metodologia errata di lavoro che finisce per occuparsi di que-

stioni personali, anzichè indagare quale sia il funzionamento dei policlinici universitari su tutto il territorio nazionale.

Sulla necessità di prevedere un diversa composizione del gruppo di lavoro sui policlinici universitari, si apre una breve discussione nel corso della quale il senatore DI ORIO propone la sua sostituzione, causa le troppe pressioni cui è sottoposto, e il presidente MARTELLI si dichiara d'accordo anche per quanto lo riguarda, sottolineando peraltro di non vedere invece la necessità di sostituire il senatore Binaghi.

La Commissione concorda quindi di convocare in audizione, la settimana prossima, i rettori delle università di Napoli e di Milano, rinviando all'ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, ogni decisione in merito all'audizione dei rappresentanti della CISL ed alla composizione del gruppo di lavoro sui policlinici universitarie.

La seduta termina alle ore 10,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

3ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BRIENZA

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1582) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con condizioni e osservazioni)

Il relatore MAFFINI illustra il disegno di legge in titolo osservando che l'articolo 1 nel prevedere misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale individua, in forme diverse, modalità per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubbliche e private nella prospettiva del loro risanamento e con l'intento di consentire uno sviluppo idoneo del trasporto pubblico locale.

Siffatte modalità, tuttavia, si sostanziano nell'attribuzione di fondi statali che vengono ripartiti attraverso gli enti locali ma che nella prospettiva del diritto comunitario debbono essere inquadrati come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del Trattato sull'Unione europea. In tale ottica, i rifinanziamenti, prosegue il relatore Maffini, dovrebbero essere vagliati dalla Commissione europea per valutarne la compatibilità con le norme del Trattato: non solo l'articolo 92 ma anche l'articolo 77 sugli aiuti ai trasporti e il regolamento CEE di settore sugli aiuti n. 1107/70. Non è possibile svolgere tale verifica - osserva il relatore Maffini - senza un'attività del Governo che si faccia parte diligente per comunicare il testo del provvedimento in tempo utile perchè la Commissione europea possa far pervenire le proprie osservazioni.

Medesime considerazioni valgono per il successivo articolo 2 che prevede contributi per il risanamento e lo sviluppo dei trasporti locali di competenza statale: anche per queste norme occorre considerare l'esigenza della comunicazione alla Commissione europea per ottenere assicurazioni circa la loro compatibilità con il Trattato.

Proseguendo nel proprio intervento il relatore Maffini prende quindi in considerazione l'articolo 3 del provvedimento in titolo che si prefigge il risanamento delle Società del Gruppo FINMARE operanti su

linee merci internazionali e che, anche in vista della realizzazione del processo di privatizzazione delle società appartenenti al Gruppo, prevede la corresponsione di finanziamenti sotto varia forma.

Il relatore condivide la disposizione che, al primo comma dell'articolo 3, subordina l'operatività del piano di risanamento alla presentazione al Parlamento di un piano organico di riordino delle società del Gruppo, tuttavia anche tale adempimento non esime - a suo avviso - il Governo dall'obbligo di notificare alla Commissione europea i finanziamenti previsti sempre nel quadro delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Oltretutto - prosegue il relatore - anche l'Autorità antitrust si era espressa negativamente con una segnalazione e con un parere al Parlamento dell'8 dicembre 1993 avuto riguardo ad alcuni provvedimenti ad hoc che ricapitalizzavano le imprese del Gruppo Finmare definendoli come gravemente distorsivi della concorrenza.

In conclusione, il relatore ritiene di proporre alla Giunta di esprimere un parere favorevole alla condizione che le norme del Trattato evidenziate risultino correttamente attuate dal Governo e che il medesimo sia in condizione di assicurare l'avvenuta notifica del provvedimento in titolo alla Commissione europea. Ciò anche in considerazione del fatto - aggiunge il relatore - che secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea la mancata notifica costituisce di per sé motivo di illegittimità dell'aiuto e non può essere successivamente sanata. Non bisogna, quindi, nascondersi che il nostro Paese si esporrebbe qualora fosse inadempiente non solo alla sanzione del recupero delle somme indebitamente erogate ma anche ad una possibile sentenza di condanna della Corte di giustizia che infligga sanzioni pecuniarie autonome.

Senza dibattito la Giunta conferisce, quindi, mandato al relatore a predisporre un parere nei termini esposti.

(1577) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con condizioni e osservazioni)

Il relatore TERZI riferisce sul disegno di legge in titolo osservando che esso si compone sostanzialmente di una parte relativa alle provvidenze per il settore degli autotrasportatori di professione e di una seconda la quale dettava impropriamente disposizioni in materia previdenziale e opportunamente soppressa per mancanza dei presupposti costituzionale di necessità ed urgenza relativamente agli articoli 4, 5 e 6.

Venendo, quindi, a trattare dei profili di compatibilità comunitaria, il relatore osserva che essi riguardano l'articolo 1 del disegno di legge laddove questo prevede in forme diverse - o come credito di imposta o come contributo diretto - flussi statali di cassa a favore delle imprese di autotrasporto sia nazionali che comunitarie: per queste ultime i finanziamenti avvengono in forma più ridotta e differenziata rispetto a quelli concessi alle imprese di autotrasporto nazionale. La natura di tali finanziamenti - prosegue il relatore - induce a ritenere che ci si trovi in presenza di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del Trattato sull'Unione europea e come tali potenzialmente suscettibili, nella misura

in cui è il solo settore economico degli autotrasportatori professionisti ad avvalersene, di falsare la concorrenza all'interno del mercato comune. Purtroppo, su tale questione esiste già un precedente negativo poichè la Commissione europea, con una decisione del settembre 1993, ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di merci per conto terzi stabilita con il decreto del Ministero dei trasporti del 28 gennaio 1992. Anche per tale motivo, sottolinea l'oratore, occorre sapere se il Governo ha provveduto a sottoporre il provvedimento in titolo al vaglio della Commissione europea secondo quanto stabilito dall'articolo 93, comma 3, del Trattato. In ogni caso, poi, non bisogna dimenticare che la mancata notifica equivale ad illegittimità dell'aiuto.

Il relatore ritiene che l'effetto di sostegno all'attività di autotrasporto potrebbe essere ottenuto in maniera più congrua diminuendo secondo criteri idonei il costo finale del gasolio, atteso che l'Italia registra il prezzo più elevato di tale carburante.

Infine, avuto riguardo al comma 3 dell'articolo 1, il relatore ritiene che il limite a 100 veicoli per la concessione del credito di imposta costituisca una decisione ingiustamente discriminatoria.

Si apre il dibattito.

Il senatore VENTUCCI considera che in materia di aiuti di Stato la Commissione europea si muova con eccessiva disinvoltura ed afferma che è suo convincimento che la medesima non sia guidata da intenti oggettivi di tutela della concorrenza, ma dalle sollecitazioni delle lobbies internazionali che si fanno portatrici dei propri interessi di parte e ne ottengono proditoriamente la tutela. Ritiene, inoltre, che essendo comunque la decisione della Commissione citata dal relatore soggetta ad impugnazione presso la Corte di giustizia della Comunità europea essa non possa considerarsi definitivamente espressione del punto di vista delle Istituzioni comunitarie in argomento.

Il presidente BRIENZA rileva che l'aspetto segnalato dal senatore Ventucci meriterebbe di essere approfondito, ma che occorrà vagliare comunque il provvedimento in esame alla luce delle disposizioni del Trattato.

Prendendo nuovamente la parola, il senatore VENTUCCI sottolinea ancora una volta che i meccanismi con i quali gli interessi italiani vengono difesi a Bruxelles peccano di incisività e di coordinamento e i meccanismi di difesa nazionale dalle potenti *lobbies* locali andrebbero certamente irrobustiti.

Il senatore MAFFINI, invece, si dichiara convinto della necessità di rispettare i meccanismi del Trattato in materia di concorrenza tenendo nel debito conto le decisioni della Commissione. Semmai delle pecche esistessero, occorrerà cambiare le norme nelle sedi proprie ma non sottrarsi sistematicamente all'osservanza delle medesime.

Il senatore LAURICELLA non condivide le preoccupazioni circa l'ammissibilità degli aiuti concessi agli autotrasportatori anche perchè

essi obbediscono a un preciso impegno politico che il Governo intende onorare. Tuttavia esiste effettivamente una questione più generale rispetto alla quale è costretto a riconoscere che è completamente carente una presenza del Governo che metta la Giunta in condizioni di esprimere i propri pareri avendo a disposizione tutti gli elementi necessari. Anche in questo caso, senza l'Esecutivo la Giunta è costretta a rendere un parere che risulta amputato della parte più importante poichè non si è a conoscenza se gli adempimenti richiesti dall'articolo 93 comma 3 del Trattato siano stati consumati. Occorrerà pertanto sollecitare una presenza più assidua e soprattutto collaborativa del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea che illustri anche più in generale alla Giunta la situazione del contenzioso dell'Italia con l'Unione europea.

Il presidente BRIENZA prendendo atto dell'andamento del dibattito propone alla Giunta di conferire mandato al relatore a predisporre un parere nei termini emersi.

Conviene la Giunta.

(1581) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(Parere alle Commissioni 7ª e 10ª riunite: rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, senatrice BALDELLI, si conviene di rinviare ad una prossima seduta l'esame del provvedimento in titolo.

SULL'INCONTRO DELLA GIUNTA CON I PARLAMENTARI EUROPEI MEMBRI DEL GRUPPO DI RIFLESSIONE INCARICATO DI PREPARARE LA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA DEL 1996 PER LA REVISIONE DEL TRATTATO DI MAASTRICHT

(A007 000, C23ª, 0002ª)

Il PRESIDENTE annuncia che il prossimo giovedì 11 maggio dalle ore 9,30 alle ore 11,30 si terrà un incontro fra gli onorevoli Elisabeth Guigou e Elmar Brok membri designati del Parlamento europeo a partecipare al Gruppo di riflessione che dovrà preparare la Conferenza intergovernativa del 1996. Questi parlamentari intendono raccogliere i suggerimenti dei Parlamenti nazionali al riguardo e l'incontro con la Giunta si propone di effettuare un proficuo scambio di idee sulla revisione del 1996.

La riunione prevista si svolgerà nell'Aula della commissione Difesa con l'ausilio dell'interpretazione simultanea.

La seduta termine alle ore 9,50

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 18,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C55ª, 0011ª)

Il presidente PELLEGRINO comunica che in data 5 aprile 1995 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Marisa Bedoni, in sostituzione del senatore Giovanni Fabris, dimissionario.

Comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Informa quindi che i collaboratori De Paolis, Galli e Di Pietro hanno consegnato loro elaborati concernenti rispettivamente: la strage di Bologna e la Falange Armata; l'eversione di sinistra; la banda della Uno bianca.

Comunica altresì che il generale Siracusa ha restituito, debitamente sottoscritto, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, il resoconto stenografico della sua audizione del 4 aprile scorso, apportandovi correzioni di carattere meramente formale.

Il Presidente rende informazioni sulle vicende connesse e seguite al deposito dell'elaborato sulla Uno bianca da parte del dottor Di Pietro.

Fin dal mese di dicembre 1994 la Commissione aveva deciso di rivolgere la sua attenzione agli episodi delittuosi della banda della Uno bianca. Si è quindi proceduto all'acquisizione di numerosi documenti provenienti da varie autorità nonché all'audizione, nel corso di otto sedute, dei massimi responsabili, nazionali e locali, dell'ordine pubblico e dei Servizi.

Allo scopo di procedere, nello svolgimento delle attività indagative, in modo coordinato e non confliggente con le prerogative della magistratura emiliana, il Presidente si è recato per due volte a Bologna. In quelle circostanze egli ha fornito assicurazione che la Commissione non

avrebbe compiuto alcun atto di indagine diretta, pur avendone l'astratta possibilità, ma avrebbe svolto la propria inchiesta con modalità operative tali da non determinare interferenza alcuna con i procedimenti in corso. In spirito di fattiva collaborazione, la Commissione ha poi deliberato di accedere alla richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna di acquisire il testo dei resoconti stenografici delle audizioni svolte sulla Uno bianca, inclusi quelli contenenti passaggi in seduta segreta.

Con lettere in data 1° marzo 1995, il dottor Di Pietro è stato accreditato presso le diverse autorità giudiziarie interessate.

Si è poi verificato l'invio spontaneo alla Commissione di documenti da parte di varie sedi giudiziarie per il tramite del dottor Di Pietro.

Con lettere, in data 6 aprile, alle varie Autorità Giudiziarie, la Commissione avanzava richiesta di poter acquisire ed utilizzare il materiale giudiziario individuato precedentemente dal dottor Di Pietro.

Le autorizzazioni alla acquisizione e alla utilizzazione del materiale pervennero successivamente da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.

Il 19 aprile il dottor Di Pietro ha depositato un suo elaborato, destinato alla Commissione. Lo stesso giorno il Presidente Pellegrino inviava ai membri della Commissione una comunicazione dell'avvenuto deposito, precisando la natura interna e riservata del documento e preannunciando il suo esame da parte del *plenum*.

Lo stesso giorno il presidente Pellegrino provvedeva a diramare un suo comunicato stampa sull'avvenuto deposito, ribadendo le caratteristiche del documento e i vincoli e le cautele che lo accompagnavano.

A partire dal 20 aprile, su richiesta dei commissari interessati, venivano consegnate copie dell'elaborato.

Il 21 aprile, dopo le prime anticipazioni giornalistiche e le prime polemiche sull'operato del dottor Di Pietro, il Presidente provvedeva a diramare un comunicato stampa, nel quale veniva ribadita la natura interna e riservata del documento.

Il presidente Pellegrino rileva incidentalmente al riguardo che tale documento è stato forse impropriamente qualificato dal suo estensore come «relazione», probabilmente in analogia all'espressione utilizzata dal codice di procedura penale con riferimento al prodotto dell'attività svolta dai consulenti tecnici a beneficio dell'autorità giudiziaria. Giova invece ribadire qui la natura del documento quale quella di uno studio propedeutico all'attività successiva della Commissione.

Alla stessa data del 21 aprile venivano registrate reazioni critiche di alcuni magistrati nonché una presa di posizione del Ministro di grazia e giustizia, il quale indirizzava a numerose autorità istituzionali, tra cui i Presidenti delle Camere, una lettera nella quale polemizzava con l'attività svolta dal consulente della Commissione.

Il giorno successivo i presidenti Scognamiglio e Pivetti rispondevano al Ministro di grazia e giustizia riaffermando le competenze istituzionali della Commissione e la piena legittimità dell'operato di questa anche attraverso i suoi consulenti.

Successivamente veniva data notizia che il Ministro di grazia e giustizia avrebbe inviato a Bologna ispettori, per accertare il tipo di attività svolte dal dottor Di Pietro.

A conclusione dell'esposizione, il Presidente informa che nella giornata di ieri, 26 aprile, l'Ufficio di Presidenza ha concordato nel ritenere un fatto grave l'avvenuta divulgazione da parte di organi di stampa di un documento che doveva rimanere riservato ai membri della Commissione. Lo stesso Ufficio di Presidenza ha deciso di procedere all'audizione del Ministro di grazia e giustizia dopo la conclusione dell'ispezione da questi disposta.

INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AI DELITTI DELLA BANDA DELLA «UNO BIANCA»:

*INCONTRO DI LAVORO CON IL DOTTOR DI PIETRO
(A010 000, B55^a, 0001^a)*

La Commissione procede, in seduta segreta, allo svolgimento dell'incontro di lavoro con il dottor Antonio Di Pietro sulle vicende connesse ai delitti della banda della Uno bianca.

Il dottor DI PIETRO svolge un intervento illustrativo del documento da lui elaborato al quale egli aggiunge, depositandola, una appendice integrativa e consegna alcuni ulteriori documenti di interesse.

Si apre una discussione sull'ordine dei lavori, alla quale partecipano il senatore LISI, il senatore BRIGANDÌ, il senatore GUALTIERI, l'onorevole DELLA VALLE, l'onorevole DEL GAUDIO, il senatore SCALONE, l'onorevole MAZZUCA, l'onorevole BARESI, l'onorevole DORIGO, l'onorevole MAGRONE, il senatore STANZANI GHEDINI, l'onorevole COLA, l'onorevole MATTARELLA, l'onorevole FRAGALÀ.

Il senatore LISI deposita il testo di una risoluzione concernente il lavoro svolto dal dottor Di Pietro e recante anche le firme dei parlamentari Bedoni, Cola, Tagini, Tringali, Scalone, Armani, Battaglia, Mazzuca.

Su proposta del Presidente - il quale dà atto che in questa sede non si può procedere a votazioni di documenti - la Commissione delibera di proseguire l'incontro di studio e l'esame di merito dell'elaborato del dottor Di Pietro in altra seduta. Pur riservando alla conclusione del dibattito le valutazioni sui contenuti degli elaborati, la Commissione ritiene, sin da ora, di poter dare atto - sulla base della ricostruzione della vicenda fornita dal Presidente - che il dottor Di Pietro, nell'acquisizione documentale e nella stesura degli elaborati, ha adempiuto correttamente all'incarico ricevuto, nel pieno rispetto della legge istitutiva della Commissione e dei principi di correttezza istituzionale che presiedono al rapporto tra i poteri dello Stato.

La seduta termina alle ore 21,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

MENSORIO

La seduta inizia alle ore 10,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B33ª, 0007ª)

Il presidente MENSORIO comunica ai Commissari che è disponibile l'elenco aggiornato dei documenti presenti nell'archivio della Commissione. In particolare, ritiene doveroso segnalare come si sia proceduto all'acquisizione di tre richieste di rinvio a giudizio riguardanti i filoni principali dell'inchiesta sull'utilizzo dei fondi della cooperazione svolta dal giudice Paraggio.

Contemporaneamente, come risulta dall'elenco, stanno pervenendo con ritmo costante le risposte del Direttore generale Aloisi ai quesiti posti in occasione dell'audizione del 15 febbraio.

Comunica anche come si sia provveduto a contattare il dottor Balzamo, responsabile dell'Ufficio della Corte dei Conti presso il Ministero degli Esteri, per acquisire alcune tra le relazioni più significative prodotte dall'ente, in particolare: sull'attuazione delle leggi n. 38/79 e n. 73/85, e sugli interventi di cooperazione in paesi dell'America Latina e del Bacino Mediterraneo.

A disposizione dei Commissari è anche un elaborato predisposto dai consulenti dott. Baraldi e dott. Rhi-Sausi, contenente proposte per la riorganizzazione transitoria della struttura della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Tale elaborato, reso necessario e urgente dalla notizia di analoghe iniziative legislative e regolamentari che il Ministero degli Esteri starebbe intraprendendo, ha il carattere di bozza interno, che spetterà ai Commissari valutare, discutere e modificare, in apposita sede.

AUDIZIONE DELL'AMBASCIATORE GIORGIO GIACOMELLI, VICE SEGRETARIO GENERALE DELL'ONU, GIÀ RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
(A010 000, B33*, 0001*)

Ha quindi luogo l'audizione dell'ambasciatore Giacomelli, con interventi anche del presidente MENSORIO, dei commissari Porcari, Grassi, Perin, Merigliano, Copercini, e dei consulenti Baraldi, Camarda e Napolitano.

Il presidente MENSORIO ringrazia quindi vivamente l'ambasciatore Giacomelli e si augura che in futuro la Commissione possa avvalersi ancora del suo prezioso contributo.

La seduta termina alle ore 12,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Intervengono il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio D'Addio.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1581) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 10ª: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PERLINGIERI, osservando che il testo del provvedimento non tiene interamente conto delle obiezioni di costituzionalità formulate dalla Commissione.

Il sottosegretario D'ADDIO assicura che il Governo consentirà alla modificazione dell'articolo 1, comma 5, al fine di prevedere una vera e propria delega legislativa, da inserire nel disegno di legge di conversione.

Il presidente PERLINGIERI si compiace di questo mutamento di indirizzo anche se ribadisce le proprie perplessità per l'attribuzione delle competenze del cessato Ministero del turismo al corrispondente Dipartimento della Presidenza del Consiglio, mentre a suo avviso sembrerebbe più giustificato il loro trasferimento al Ministero dell'industria.

Il sottosegretario D'ADDIO, nel confermare l'orientamento del Governo, favorevole al trasferimento alle regioni di ogni attività di gestione, fa presente che le associazioni di categoria si sono manifestate contrarie all'attribuzione al Ministero dell'industria delle competenze di indirizzo e coordinamento. Esprime inoltre l'auspicio che intervengano presto le condizioni per un organico riordinamento della materia.

La senatrice BRICCARELLO propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge onde tener conto anche del disegno di legge n. 1625, a contenuto parzialmente connesso.

Il presidente PERLINGIERI avverte che trattasi nella specie di un disegno di legge ordinario che concerne la sola materia del turismo.

Il sottosegretario D'ADDIO aggiunge a sua volta che di alcuni contenuti del disegno di legge n. 1625 si può tener conto nel corso della conversione del decreto-legge in esame.

La Sottocommissione conviene quindi di esprimere un parere favorevole, richiamando le osservazioni formulate in relazione al disegno di legge n. 940.

(1583) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'Ospedale pediatrico «Bambino Gesù» ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore DE MARTINO Guido, raccomandando alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole, osserva che, contrariamente a quanto sostenuto nella relazione illustrativa, l'articolo 1 dell'Accordo, al comma 2 prevede la possibilità di maggiori oneri per lo Stato italiano, derivanti dall'ampliamento, trasformazione e ammodernamento delle strutture sanitarie in questione. Occorre altresì garantire che, in relazione all'accettazione di malati in soprannumero, prevista all'articolo 5, comma 3, siano comunque salvaguardate le condizioni sanitarie dei degenti. Riguardo infine all'articolo 8, comma 2, sull'attività di ricerca, si devono in ogni caso ritenere applicabili gli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

Con queste osservazioni, peraltro riferite al testo dell'Accordo, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(1627) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, relativa al processo civile

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI, proponendo di esprimere un parere favorevole. Il provvedimento, in particolare, estende la possibilità di nominare i vice-pretori onorari, secondo un'istanza da lungo tempo avanzata dalle professioni forensi.

Il presidente PERLINGIERI suggerisce che solo la previsione di un arbitrato obbligatorio in certe circostanze si dimostra in grado di contribuire a risolvere la grave situazione della giustizia civile.

I senatori ELLERO e MAGLIOZZI fanno osservare che questo tema è oggetto di altri disegni di legge.

La Sottocommissione esprime pertanto parere favorevole.

(1628) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore FIEROTTI, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(1626) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PERLINGIERI, secondo il quale il decreto-legge presenta un contenuto più limitato rispetto ai precedenti provvedimenti d'urgenza, recando tuttavia alcune aggiunte che non implicano problemi di costituzionalità. Propone quindi di esprimere un parere favorevole con le osservazioni già formulate in ordine al disegno di legge n. 1263.

Il ministro SALVINI ricorda che le Commissioni parlamentari hanno fornito validi contributi in merito al nuovo testo del provvedimento. Il Governo annette grande importanza anche alle parti non riproposte, che saranno oggetto di un'attenta riflessione.

Il senatore DE MARTINO Guido si esprime in senso favorevole, con l'auspicio che si eviti un'ulteriore reiterazione del decreto-legge.

La Sottocommissione quindi, approvando la proposta del relatore, esprime un parere favorevole con le osservazioni già formulate in relazione al disegno di legge n. 1263.

(1577) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazione)

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido sul disegno di legge al quale l'Assemblea del Senato, nella seduta del 5 aprile, in sede di esame dei presupposti di costituzionalità, ha introdotto alcune modifiche. Nel raccomandare l'espressione di un parere favorevole, segnala tuttavia che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 può apparire di dubbia co-

stituzionalità a causa delle disparità di trattamento introdotte. La norma, impedendo l'espansione della dimensione delle relative imprese, può altresì pregiudicarne la capacità di concorrenza nei confronti delle unità produttive operanti negli altri paesi comunitari. L'articolo 7, essendo stati soppressi gli articoli 4, 5 e 6, non ha poi alcuna ragione d'essere e va anch'esso espunto.

Il presidente PERLINGIERI ricorda a tale proposito il *favor* presente nella legislazione sulle piccole e medie imprese.

Con l'osservazione espressa dal relatore De Martino Guido, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO sul disegno di legge n. 1584, al quale l'Assemblea del Senato, nella seduta del 5 aprile, in sede di esame dei presupposti di costituzionalità, ha introdotto alcune modificazioni. Conclude raccomandando di esprimere un parere favorevole.

Il senatore FONTANINI ritiene ingiustificata la norma di cui all'articolo 10, recante un beneficio riguardante il solo personale del Ministero della sanità.

Conviene il presidente PERLINGIERI, ad avviso del quale la norma sembra violare il principio di parità di trattamento.

La senatrice BRICCARELLO, facendo presente che la norma ha un carattere temporaneo e risponde all'obiettivo di riparare ad una situazione debitoria pregressa, sostiene che una revisione della disciplina degli asili nido si renderà necessaria qualora venga generalizzato il prolungamento dell'orario di servizio dei pubblici dipendenti.

La Sottocommissione quindi conviene di esprimere un parere favorevole, tenuto conto delle osservazioni espresse dai senatori Fontanini e Briccarello.

(1593) BOROLI ed altri - Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e materia di bilancio

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore FONTANINI, secondo il quale l'iniziativa reca alcune modifiche di carattere tecnico alle norme di contabilità previste dalla legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, la Sottocommissione ritiene di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

(1329) BOSCO - *Modifica, in materia di lavori pubblici, dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in merito a disposizioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile in località montane*

(1450) BONANSEA - *Classificazione dei comuni montani per la concessione di mutui per la realizzazione di reti di metanizzazione*

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Su proposta della senatrice BRICCARELLO, la Sottocommissione conviene di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

(927) BOSCO, ARMANI, ROVEDA e PERIN - *Disciplina delle competenze professionali in materia di perizie e di valutazione dei danni causati da sinistri di qualunque natura*

(Parere alla 10^a Commissione: esame e rinvio)

Riferisce il senatore FIEROTTI, ricordando la connessione di questa iniziativa con i disegni di legge nn. 696, 894 e 929 sui quali la Sottocommissione si è espressa in senso favorevole.

Il presidente PERLINGIERI osserva tuttavia che l'articolo 1 limita in modo ingiustificato l'esercizio delle attività professionali in questione, escludendo categorie che possono presentare altrettanto validi requisiti di idoneità.

La Sottocommissione conviene quindi di approfondire il contenuto del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(116) SALVATO ed altri - *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(1070) PIETRA Lenzi ed altri - *Regolamentazione della fecondazione assistita*

(1394) MANCINO ed altri - *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(1550) ALBERTI CASELLATI - *Norme in materia di procreazione assistita*

(1501) ROVEDA - *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(Parere alla 12^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su proposta del presidente PERLINGIERI, la Sottocommissione conviene di rimettere l'esame congiunto dei disegni di legge alla Commissione, in considerazione dei delicati profili di costituzionalità da essi implicati.

La seduta termina alle ore 10,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Terzi, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

(1582) Conversione in legge del decreto-legge 1^o aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti: parere favorevole.